



*Consiglio regionale della Calabria*

## DOSSIER

PL n. 47/10

di iniziativa del Consigliere O. GRECO recante:

"Rigenerazione sostenibile dei centri storici urbani minori a vocazione turistica.  
Istituzione del marchio di alta ospitalità turistica "Borgo Storico Ospitale""

relatore: G. AIETA;

### DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	8/6/2015
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	9/6/2015
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	16/06/2015
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 16/06/2015

### Documentazione citata

- D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 pag. 3  
*Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765*

### Normativa regionale

- Legge regionale Calabria 5 aprile 2008, n. 8 pag. 10  
*Riordino dell'organizzazione turistica regionale.*
- Reg. reg. CALABRIA 27 ottobre 2008, n. 4 pag. 29  
*Regolamento di attuazione art. 12 legge regionale 31 marzo 2008, n. 8.*

### Normativa comparata

- L.R. ABRUZZO 9 agosto 2013, n. 22 pag. 38  
*Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso.*
- L.R. PUGLIA 17 dicembre 2013, n. 44 pag. 42  
*Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia.*
- L.R. VALLE D'AOSTA 18 novembre 2005, n. 30 pag. 46  
*Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta.*

**D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 <sup>(1)</sup>.**

**Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 <sup>(2) (3) (4)</sup>.**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 aprile 1968, n. 97.

(2) Il presente decreto, che qui si riporta con il n. 1444, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale privo di numero. Tale indicazione, desunta da successivi atti che a detto provvedimento fanno riferimento, è stata aggiunta redazionalmente.

(3) Emanato dal Ministero dei lavori pubblici.

(4) Vedi, anche, l'art. 4, L. 14 gennaio 2013, n. 10.

---

**1. Campo di applicazione.**

Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

**2. Zone territoriali omogenee <sup>(5)</sup>.**

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 :

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

---

(5) Vedi, anche, il comma 4 dell'*art. 23-bis, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380*, aggiunto dalla lettera f) del comma 1 dell'*art. 30, D.L. 21 giugno 2013, n. 69*.

---

### **3. Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.**

Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'*art. 17 - penultimo comma - della legge n. 765 del 1967*, sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq. 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

a) mq. 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;

b) mq. 2 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;

c) mq. 9 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade;

d) mq. 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'*art. 18 della legge n. 765 del 1967*): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.

Ai fini dell'osservanza dei rapporti suindicati nella formazione degli strumenti urbanistici, si assume che, salvo diversa dimostrazione, ad ogni abitante insediato o da insediare corrispondano mediamente 25 mq. di superficie lorda abitabile (pari a circa 80 mc. vuoto per pieno), eventualmente maggiorati di una quota non superiore a 5 mq. (pari a circa 20 mc. vuoto per pieno) per le destinazioni non specificamente residenziali ma strettamente connesse con le residenze (negozi di prima necessità, servizi collettivi per le abitazioni, studi professionali, ecc.).

**4. *Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee.***

La quantità minima di spazi - definita al precedente articolo in via generale - è soggetta, per le diverse zone territoriali omogenee, alle articolazioni e variazioni come appresso stabilite in rapporto alla diversità di situazioni obiettive.

1 - Zone A): l'amministrazione comunale, qualora dimostri l'impossibilità - per mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa - di raggiungere le quantità minime di cui al precedente art. 3, deve precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni dei relativi servizi ed attrezzature.

2 - Zone B): quando sia dimostrata l'impossibilità - detratti i fabbisogni comunque già soddisfatti - di raggiungere la predetta quantità minima di spazi su aree idonee, gli spazi stessi vanno reperiti entro i limiti delle disponibilità esistenti nelle adiacenze immediate, ovvero su aree accessibili tenendo conto dei raggi di influenza delle singole attrezzature e della organizzazione dei trasporti pubblici.

Le aree che verranno destinate agli spazi di cui al precedente art. 3 nell'ambito delle zone A) e B) saranno computate, ai fini della determinazione delle quantità minime prescritte dallo stesso articolo, in misura doppia di quella effettiva.

3 - Zone C): deve essere assicurata integralmente la quantità minima di spazi di cui all'articolo 3.

Nei comuni per i quali la popolazione prevista dagli strumenti urbanistici non superi i 10 mila abitanti, la predetta quantità minima di spazio è fissata in mq. 12 dei quali mq. 4 riservati alle attrezzature scolastiche di cui alla lettera a) dell'articolo 3. La stessa disposizione si applica agli insediamenti residenziali in comuni con popolazione prevista superiore a 10 mila abitanti, quando trattasi di nuovi complessi insediativi per i quali la densità fondiaria non superi i mc/mq.

Quando le zone C) siano contigue o in diretto rapporto visuale con particolari connotati naturali del territorio (quali coste marine, laghi, lagune, corsi d'acqua importanti; nonché singolarità orografiche di rilievo) ovvero con preesistenze storico-artistiche ed archeologiche, la quantità minima di spazio di cui al punto c) del precedente art. 3 resta fissata in mq. 15: tale disposizione non si applica quando le zone siano contigue ad attrezzature portuali di interesse nazionale.

4 - Zone E): la quantità minima è stabilita in mq. 6, da riservare complessivamente per le attrezzature ed i servizi di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 3.

5 - Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti la esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:

1,5 mq/abitante per le attrezzature per la istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi);

1 mq/abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

15 mq/abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.

**5. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi.**

I rapporti massimi di cui all'[articolo 17 della legge n. 765 del 1967](#), per gli insediamenti produttivi, sono definiti come appresso:

1) nei nuovi insediamenti di carattere industriale o ad essi assimilabili compresi nelle zone D) la superficie da destinare a spazi pubblici o destinata ad attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti;

2) nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale, a 100 mq. di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq. di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui all'[art. 18 della legge n. 765 del 1967](#)); tale quantità, per le zone A) e B) è ridotta alla metà, purché siano previste adeguate attrezzature integrative.

**6. Mancanza di aree disponibili.**

I comuni che si trovano nell'impossibilità, per mancanza di aree disponibili, di rispettare integralmente le norme stabilite per le varie zone territoriali omogenee dai precedenti artt. 3, 4 e 5 debbono dimostrare tale indisponibilità anche agli effetti dell'[articolo 3 lett. d\) e dell'art. 5, n. 2\) della legge n. 765 del 1967](#).

## **7. Limiti di densità edilizia.**

I limiti inderogabili di densità edilizia per le diverse zone territoriali omogenee sono stabiliti come segue:

### 1) Zone A):

per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico-artistico;

per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media della zona e, in nessun caso, i 5 mc/mq;

2) Zone B): le densità territoriali e fondiaria sono stabilite in sede di formazione degli strumenti urbanistici tenendo conto delle esigenze igieniche, di decongestionamento urbano e delle quantità minime di spazi previste dagli articoli 3,4 e 5.

Qualora le previsioni di piano consentano trasformazioni per singoli edifici mediante demolizione e ricostruzione, non sono ammesse densità fondiaria superiori ai seguenti limiti:

7 mc/mq per comuni superiori ai 200 mila abitanti;

6 mc/mq per comuni tra 200 mila e 50 mila abitanti;

5 mc/mq per comuni al di sotto dei 50 mila abitanti.

Gli abitanti sono riferiti alla situazione del comune alla data di adozione del piano.

Sono ammesse densità superiori ai predetti limiti quando esse non eccedano il 70% delle densità preesistenti.

3) Zone C): i limiti di densità edilizia di zona risulteranno determinati dalla combinata applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 5 e di quelle di cui agli artt. 8 e 9, nonché dagli indici di densità fondiaria che dovranno essere stabiliti in sede di formazione degli strumenti urbanistici, e per i quali non sono posti specifici limiti.

4) Zone E): è prescritta per le abitazioni la massima densità fondiaria di mc. 0,03 per mq.

## **8. Limiti di altezza degli edifici.**

Le altezze massime degli edifici per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A):

per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, computate senza tener conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture;

per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni che risultino ammissibili, l'altezza massima di ogni edificio non può superare l'altezza degli edifici circostanti di carattere storico-artistico.

2) Zone B):

l'altezza massima dei nuovi edifici non può superare l'altezza degli edifici preesistenti e circostanti, con la eccezione di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sempre che rispettino i limiti di densità fondiaria di cui all'art. 7.

3) Zone C): contigue o in diretto rapporto visuale con zone del tipo A): le altezze massime dei nuovi edifici non possono superare altezze compatibili con quelle degli edifici delle zone A) predette.

4) Edifici ricadenti in altre zone: le altezze massime sono stabilite dagli strumenti urbanistici in relazione alle norme sulle distanze tra i fabbricati di cui al successivo art. 9.

**9. Limiti di distanza tra i fabbricati.**

Le distanze minime tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue:

1) Zone A): per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale;

2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;

3) Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.



Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:

ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7;

ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;

ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche.

**10. Pubblicazione del presente decreto.**

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge regionale Calabria 5 aprile 2008, n. 8

**Riordino dell'organizzazione turistica regionale.**

(BUR n. 7 del 01 aprile 2008, supplemento straordinario n. 4 dell'11 aprile 2008)

(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle L.L.R.R. 12 dicembre 2008, n. 40, 26 febbraio 2010, n. 8 e 28 marzo 2012, n. 9)

**(Il Governo con delibera del C.d.M. del 30 maggio 2008, ha deciso di impugnare gli articoli 31 e 32 della legge. Successivamente la Regione con la legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008 ha abrogato i suddetti articoli. Il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all'impugnativa della legge, in quanto la L.R. 12 dicembre 2008, n. 40 all'art. 7 ha abrogato le disposizioni impuginate)**

TITOLO I

**Organizzazione territoriale**

CAPO I

*Obiettivi*

**Articolo 1**

*(Principi e finalità)*

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'art. 117 della Costituzione, le funzioni della Regione in materia di Turismo, nel rispetto dei principi dello Statuto Regionale e della Legge 29 marzo 2001 n. 135 e successive modifiche ed integrazioni.

2. La Regione riconosce:

a) il ruolo strategico del turismo quale sistema per lo sviluppo integrato di vocazioni e risorse presenti nel territorio della Calabria;

b) il ruolo degli Enti Locali e delle Comunità Locali nelle loro diversificate espressioni culturali, etniche ed associative;

c) l'importanza della sostenibilità ambientale delle attività turistiche da conseguire attraverso l'applicazione degli strumenti di certificazione ambientale e i marchi di qualità territoriale;

d) la valorizzazione di ogni forma di sviluppo turistico sostenibile;

e) la promozione di analisi e studi del sistema turistico regionale e la realizzazione di sistemi informativi di supporto alla pianificazione del comparto turistico;

f) la promozione della ricerca di sistemi informativi, di documentazione e studio del fenomeno turistico;

g) la promozione di azioni di tutela del turista;

h) la promozione dell'immagine della Calabria in ambito nazionale, comunitario, internazionale;

i) l'importanza della valorizzazione turistica delle risorse ambientali, paesaggistiche e culturali della Calabria anche attraverso il sostegno a nuove e innovative forme di ricettività e servizi al turismo *nonché mediante la previsione di sistemi premiali in favore di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica della Regione Calabria*<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Periodo aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. a) della L.R. 28 marzo 2012, n. 9.

*i bis) la necessità della rivisitazione coordinata, nei contenuti, nel format e nell'immagine, della segnaletica turistico-culturale regionale, attraverso l'inserimento obbligatorio del marchio turistico unico della Regione Calabria, nonché delle informazioni, anche in lingua inglese<sup>2</sup>.*

3. La Regione riconosce inoltre il diritto alla vacanza e al godimento del tempo libero di tutti i cittadini e sostiene l'insieme delle forme di turismo possibili rivolte anche alla piena valorizzazione delle risorse regionali e alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

## **Articolo 2**

*(Funzioni)*

1. Oltre alle funzioni attribuite con la presente legge, la Regione, le Province e i Comuni esercitano quelle dettagliatamente disciplinate dagli articoli 53 e seguenti della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 e successive modifiche.

## CAPO II

### *Programmazione regionale*

## **Articolo 3**

*(Piano di sviluppo turistico)*

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'articolo 1, la Giunta regionale elabora il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile con l'obiettivo di aumentare in maniera sostenibile la competitività nazionale e internazionale delle destinazioni turistiche regionali, migliorando la qualità dell'offerta e l'orientamento al mercato dei pacchetti turistici territoriali e valorizzando gli specifici vantaggi competitivi locali, in primo luogo le risorse naturali e culturali.

2. Il Piano, che ha durata triennale e può essere aggiornato annualmente, è approvato dal Consiglio regionale entro il 30 giugno dell'anno precedente il triennio di riferimento. Il Piano mantiene la sua validità fino all'approvazione del successivo.

3. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile è articolato in Progetti ed è elaborato anche sulla base dei Piani e dei Progetti proposti dai Sistemi Turistici Locali ai sensi del successivo articolo 6.

4. Il Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile deve contenere:

a) la definizione della strategia di mercato e alle azioni di *marketing* per il posizionamento e la promozione dell'offerta turistica regionale - Piano di *Marketing* Turistico Regionale. In particolare il Piano di *Marketing* deve individuare:

- lo scenario globale della domanda turistica e del sistema distributivo;
- il posizionamento competitivo dell'offerta e dei prodotti turistici regionali nel mercato nazionale e internazionale e individuare i segmenti di domanda più promettenti;
- gli obiettivi e le strategie triennali e annuali per i segmenti di mercato e di domanda più promettenti;
- la definizione dei Progetti Prodotto, dei Progetti Comunicazione e dei Progetti Interregionali;

b) la definizione della strategia e l'individuazione delle azioni per migliorare la competitività e la sostenibilità ambientale delle destinazioni e dei prodotti turistici regionali. In particolare il Piano, a partire dall'analisi dello stato e delle tendenze in atto nell'offerta turistica regionale, deve identificare e definire:

---

<sup>2</sup>Lettera aggiunta dall'art. 1, comma 1, lett. b) della L.R. 28 marzo 2012, n. 9.

- le aree e i prodotti regionali a maggiore attrattività turistica;
  - i prodotti e i servizi turistici congrui con un'efficace integrazione delle risorse marine con quelle naturalistiche e storicoculturali proprie delle aree interne e con le altre dotazioni turistiche strategiche regionali;
  - le azioni necessarie per migliorare l'accessibilità e la fruibilità delle aree delle destinazioni turistiche regionali;
  
  - gli itinerari tematici (naturalistici, culturali, enogastronomici) che permettono ai turisti di migliorare la conoscenza del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale della Calabria;
  - le azioni per la promozione dell'utilizzo a finalità ricettive, soprattutto nelle aree interne, degli edifici di pregio non utilizzati presenti nei centri storici e nei borghi rurali anche attraverso il sostegno alla realizzazione di alberghi diffusi;
  - le azioni per realizzare nuove iniziative a carattere sportivo a bassissimo impatto ambientale legate alle peculiarità della Calabria;
  - gli orientamenti per finalizzare il sistema degli incentivi alle imprese turistiche prioritariamente alla realizzazione di interventi di riqualificazione e di adeguamento delle strutture ricettive per innalzare gli standard di qualità dei servizi e ampliare la stagione turistica e per la incentivazione della domanda turistica individuale;
  - le azioni per il potenziamento e la qualificazione delle imprese di servizi al turismo, con priorità alle reti di imprese;
  - i criteri per la realizzazione di un sistema di contabilità ambientale e per l'implementazione di strumenti di valutazione della capacità di carico, in rapporto alla valutazione di costi e benefici derivanti da interventi turistici sulle risorse naturali.
- c) le modalità operative per l'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, comma n. 583 e seguenti che non hanno subito le censure della Corte Costituzionale, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria 2006);
- d) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

#### **Articolo 4**

*(Piano esecutivo annuale)*

1. Il Piano di cui al precedente articolo 3 si attua attraverso Programmi Annuali di attuazione predisposti e approvati dalla Giunta regionale entro il 30 settembre dell'anno antecedente a quello di riferimento. I Programmi Annuali devono contenere:
  - a) le schede dei Progetti da avviare e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile;
  - b) il rapporto di monitoraggio e valutazione sullo stato di attuazione dei Progetti in corso di realizzazione o conclusi nell'anno precedente e previsti dal Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile.
2. La Giunta regionale invia alla competente Commissione consiliare, prima dell'approvazione, i Programmi Annuali di Attuazione per acquisirne il parere.
3. La Giunta regionale informa semestralmente la competente Commissione consiliare sullo stato di attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione.

**Articolo 5***(Sistema dei finanziamenti)*

1. Per l'attuazione del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile e dei Programmi Annuali di Attuazione, la Regione destina risorse finanziarie sia per la realizzazione dei progetti di interesse regionale sia per i progetti di interesse locale proposti nell'ambito dei Sistemi Turistici Locali di cui al successivo articolo 6.

**Articolo 6***(Sistema Turistico Locale)*

1. Per Sistemi Turistici Locali (STL) si intendono le aggregazioni dei soggetti pubblici e privati rappresentativi che operano per lo sviluppo della filiera economica turistica, attraverso la realizzazione di iniziative di promozione e valorizzazione turistica dei territori nonché di qualificazione e innovazione dei prodotti e dei servizi turistici locali e del sistema integrato di offerta turistica. I Sistemi Turistici Locali operano nell'ambito di contesti turistici omogenei caratterizzati dall'offerta integrata di luoghi, beni culturali ed ambientali, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, e dalla presenza diffusa di imprese e attività turistiche singole o associate.

2. Le Province promuovono, anche in accordo tra loro, i Sistemi Turistici Locali attraverso il coinvolgimento attivo di Comuni, Unione di Comuni, Comunità Montane, Camere di Commercio, Enti Parchi, altri Enti Locali, Associazioni di categoria di settore, nonché con altri soggetti pubblici e privati locali individuati dall'art. 1 del DPCM 13 settembre 2002.

3. La Giunta regionale riconosce i Sistemi Turistici Locali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3 della legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo).

4. I criteri e le modalità per il cofinanziamento regionale delle iniziative di promozione e valorizzazione dei territori e delle destinazioni turistiche del Sistema Turistico Locale di appartenenza sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare. Tra detti criteri e modalità di cofinanziamento la Giunta regionale terrà conto prioritariamente della capacità di autofinanziamento da parte dei Sistemi Turistici Locali (STL) dei progetti di valorizzazione e sviluppo turistico locale, nonché delle aree subregionali che subiscono particolari situazioni di emergenza che si riflettono sulle strutture turistico-alberghiere.

**Articolo 7***(Funzioni del Sistema Turistico Locale)*

1. Il Sistema Turistico Locale è finalizzato a:

- a) sviluppare moderne potenzialità turistiche;
- b) irrobustire la qualità dei prodotti turistici esistenti;
- c) integrare differenti tipologie e forme di turismo per valorizzarne la destagionalizzazione;
- d) realizzare interventi infrastrutturali, di riqualificazione urbana e territoriale;
- e) promuovere e sostenere l'innovazione tecnologica;
- f) favorire la crescita della professionalità degli operatori e lo sviluppo delle competenze manageriali;
- g) valorizzare il patrimonio naturalistico e dei parchi per un'elevata sostenibilità e qualità ecologica dello sviluppo turistico;
- h) incrementare e sviluppare la domanda turistica.

**Articolo 8**  
*(Marchio di qualità)*

1. La Regione istituisce un Marchio di qualità regionale quale strumento di promozione che caratterizza l'impegno a realizzare, in ambito turistico, una rete di servizi pubblici e privati tra loro omogenei, coordinati, complementari e non sovrapponibili.
2. La Regione di concerto con i Sistemi Turistici Locali istituisce un numero limitato di Marchi Territoriali caratterizzanti i territori più significativi, con una chiara delimitazione rispetto al Marchio di qualità regionale.
3. I criteri e le modalità per l'istituzione dei Marchi di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare.

**Articolo 9**  
*(Comitato istituzionale)*

1. È istituito il Comitato Istituzionale per le politiche turistiche, presieduto dall'Assessore regionale competente per il settore, composto da:
  - a) Assessori Provinciali al Turismo;
  - b) Assessori al Turismo delle Città capoluogo;
  - c) Presidenti degli Enti Parco;
  - d) Rappresentante di Confindustria regionale;
  - e) il Rappresentante della Confcommercio e di Confesercenti;
  - f) il Direttore Generale del Dipartimento Turismo;
  - g) il Direttore Generale del Dipartimento Ambiente.
2. Il Comitato, oltre al compito di coordinare, raccordare, monitorare e supportare i diversi Sistemi Turistici Locali (STL) della Regione, assicura, attraverso il supporto del Sistema Informativo di cui al successivo articolo 13, il coordinamento in ordine a:
  - a) valorizzazione e promozione del territorio e dei prodotti turistici;
  - b) funzionalità dell'assetto organizzativo e gestionale del turismo calabrese;
  - c) modalità di partecipazione alle iniziative regionali del sistema delle autonomie locali, degli operatori e delle associazioni di imprese, anche per quanto riguarda lo svolgimento di funzioni di commercializzazione.
3. La Giunta regionale approva un regolamento che ne disciplini il funzionamento.

**Articolo 10**  
*(Sistema informativo turistico)*

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce presso il Dipartimento del Turismo, una struttura per la gestione del sistema informativo turistico regionale utilizzando procedure di acquisizione, produzione, elaborazione e gestione di dati e di informazioni, finalizzati alla conoscenza del sistema turistico calabrese ed al conseguimento degli obiettivi di sviluppo del turismo. Il sistema, che deve assicurare la standardizzazione delle procedure, l'omogeneità e la diffusione delle informazioni, fa parte integrante del sistema informativo regionale.

2. La struttura di cui al comma precedente:

- a) effettua analisi dei movimenti turistici con riferimento alle politiche turistiche regionali;
- b) effettua studi e pubblicazioni sulle evoluzioni della struttura ricettiva e dell'apparato dei servizi e delle attività di interesse turistico;
- c) verifica l'andamento delle principali variabili economiche e sociali che influenzano il fenomeno turistico;
- d) elabora indici di misurazione dei risultati ottenuti dai destinatari dei finanziamenti regionali;
- e) effettua, attraverso ricerche di mercato, analisi della domanda turistica dei principali mercati di affluenza del movimento turistico che interessa la regione;
- f) rileva avvalendosi anche delle associazioni dei consumatori riconosciute a livello regionale o nazionale i disservizi e reclami segnalati, la loro tipologia, nonché le qualità percepite ed attese dal cliente consumatore;
- g) organizza e sviluppa servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta individuale;
- h) promuove intese con Federazioni, Associazioni e Consorzi per l'organizzazione delle attività di cui al presente articolo.

3. In fase di prima applicazione, e per consentire l'immediato avvio delle attività del sistema informativo, il Dipartimento del Turismo si avvale, anche mediante contratti di collaborazione e previa verifica comparativa dei relativi curricula secondo le norme vigenti, delle professionalità già impegnate nelle attività dell'Osservatorio del Turismo alla data del 31 dicembre 2007.

4. Le attività di cui al comma 2 sono rese al Consiglio regionale che può richiedere lo svolgimento di specifiche attività di ricerca ed elaborazione dati.

### **Articolo 11**

*(Carta dei diritti del Turista)*

1. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, la Giunta regionale redigerà apposita Carta dei Diritti del Turista che, tradotta nelle lingue più diffuse, dovrà obbligatoriamente essere esposta presso tutte le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e gli uffici di cui al successivo articolo 17. La mancata ottemperanza a tale obbligo attiverà potere sanzionatorio da parte della Regione.

2. La Carta riporterà tutte le indicazioni a tutela del turista richiamate dal citato articolo 4 della legge 29 marzo 2001, n. 135, nonché le normative regionali di settore, le informazioni concernenti gli usi, le consuetudini, le tradizioni culturali e turistiche della regione ed ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del Sistema Turistico Regionale.

3. La Carta indicherà altresì il Numero Verde per le segnalazioni, informazioni e reclami.

4. Le Camere di commercio, operanti nella regione, singolarmente o in forma associata, costituiscono le Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese, tra imprese e utenti, inerenti la fornitura di servizi turistici.

5. E' fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

6. Il Dipartimento del Turismo, a tutela del consumatore e dell'immagine turistica regionale svolgerà compiti di coordinamento, ispettivi e di controllo in relazione alla qualità ed efficienza

dei servizi erogati dalle imprese turistiche nonché delle attività ed iniziative sostenute dalla Regione.

**Articolo 12**  
*(Albergo diffuso)*

1. La Regione, al fine di realizzare un sistema di accoglienza e di permanenza rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano di pregio a contatto con i residenti, assume il modello dell'Albergo diffuso quale strumento di sviluppo basato sulla riqualificazione urbana, sul recupero del patrimonio edilizio esistente e teso a valorizzare la tradizione dell'ospitalità.
2. È definito Albergo diffuso una struttura ricettiva unitaria, situata nei centri storici, le cui componenti possono essere dislocate in edifici diversi, vicini tra loro, e con servizi di bar, ristorazione, sala TV preferibilmente ubicati nello stesso stabile dov'è localizzata la *reception*.
3. L'albergo diffuso può assumere un tema distintivo che ne caratterizzi la proposta ospitale.
4. La Regione incentiva la realizzazione dell'Albergo diffuso nei centri storici.
5. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito regolamento e previa acquisizione del parere della Commissione permanente, disciplina gli *standard* qualitativi e quantitativi dell'Albergo diffuso.

CAPO III  
*(Programmazione Provinciale)*

**Articolo 13**  
*(Programma di accoglienza del turista)*

1. La Provincia esercita funzioni di programmazione nelle attività di informazione, accoglienza, assistenza turistica e promozione delle singole località e dei prodotti tipici locali per l'ambito territoriale regionale.
2. La Provincia, entro il 30 settembre dell'anno antecedente il periodo di riferimento predispone il programma di accoglienza del turista e lo trasmette alla Giunta regionale che lo approva entro i 60 giorni successivi e provvede alla diffusione tramite il sistema informativo turistico di cui al precedente articolo 10.
3. Il programma di accoglienza del turista, avente validità almeno annuale, individua:
  - a) gli obiettivi relativi all'attività promozionale locale e all'istituzione degli uffici di cui al successivo articolo 14 e di tutela del consumatore anche in rapporto con le associazioni dei consumatori;
  - b) gli interventi, le attività e le iniziative a valenza turistica territoriale;
  - c) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie.

**Articolo 14**  
*(Uffici Informazione e Accoglienza Turistica)*

1. Al fine di promuovere le diverse valenze territoriali che compongono l'offerta turistica calabrese, le Province istituiscono nell'ambito di ogni sistema locale gli uffici per l'Informazione ed Accoglienza Turistica, di seguito denominati IAT, organizzati in sedi periferiche funzionalmente dipendenti, che svolgono i compiti di seguito indicati:
  - a) informazione ed accoglienza al turista, ivi compresa la prenotazione di servizi ricettivi e di intrattenimento;



- b) raccolta e trasmissione al Sistema informativo di cui all'articolo 10 dei dati sul movimento turistico e sul patrimonio ricettivo;
- c) vigilanza sulla qualità dell'offerta turistica e proposte ai Comuni per l'applicazione delle sanzioni;
- d) collaborazione tecnico-organizzativa ai Comuni per la realizzazione di eventi locali a rilevanza turistica.

2. Al fine di garantire la massima apertura al pubblico dell'Informazione e Accoglienza Turistica (IAT) la Provincia può, previa apposita convenzione, gestire gli stessi in collaborazione con:

- a) comuni;
- b) imprese turistiche associate o loro associazioni di categoria;
- c) associazioni Pro Loco iscritte nell'albo provinciale di cui all'articolo 16;
- d) associazioni iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato aventi come finalità statutaria prevalente, anche se non esclusiva, le attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica;
- e) consorzi o altre strutture con finalità turistiche, non finanziate dalla Regione.

### **Articolo 15** (Pro-Loco)

1. La Regione, nel quadro della valorizzazione turistica e culturale della Calabria, riconosce alle associazioni Pro-Loco ed ai loro Consorzi<sup>3</sup>, basate sul volontariato, il ruolo di strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali delle località ove sorgono e di promozione dell'attività turistica e culturale, che si estrinseca in:

- a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, folcloristico e ambiente della località;
- b) iniziative rivolte ad attrarre il movimento turistico verso la località e a migliorare le condizioni generali di soggiorno;
- c) iniziative idonee a favorire, attraverso la partecipazione popolare, il raggiungimento degli obiettivi sociali del turismo;
- d) attività di assistenza e informazione turistica;
- e) attività ricreative e di spettacolo<sup>4</sup>;
- f) attività di socialità civica<sup>5</sup>.

2. Le Province, con regolamento da approvarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trascorsi infruttuosamente i quali il Dipartimento Turismo attiverà, previa diffida, i poteri sostitutivi con oneri a carico delle Amministrazioni inadempienti *sentita l'UNPLI*<sup>6</sup>, definiscono:

- a) le modalità e i limiti di costituzione delle Pro-Loco e dei loro Consorzi<sup>7</sup>, localizzate nei territori compresi nel Sistema Turistico Locale, che deve avvenire per atto pubblico o privato registrato<sup>8</sup>;

<sup>3</sup>Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, primo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

<sup>4</sup>Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, secondo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

<sup>5</sup>Lettera aggiunta dall'art. 23, comma 1, terzo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

<sup>6</sup>Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quarto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

<sup>7</sup>Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quinto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

- b) lo schema-tipo di statuto che disciplina, tra l'altro, i sistemi di elezione degli organi;
- c) le procedure per la iscrizione all'albo di cui al successivo articolo 16, le cause che possono determinare la cancellazione e/o la estinzione, nel qual caso il patrimonio è devoluto *al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000<sup>9</sup>*;
- d) le modalità per la richiesta, concessione, erogazione, rendicontazione e revoca dei contributi;
- e) l'esercizio delle funzioni ispettive per la vigilanza, il controllo delle attività, anche ai fini di provvedimenti di commissariamento degli Organi nei casi di violazioni normative e contabili.

3. La Regione assicura la ripartizione delle risorse disponibili tra le Province sulla base della media dei contributi concessi alle associazioni Pro-Locho di ogni ambito provinciale nel triennio 2004 - 2006, che viene assunto quale dato storico.

4. *La Regione riconosce l'Unione Nazionale Pro-Locho d'Italia (UNPLI) nelle sue articolazioni e le sue attività. La Regione può sostenere l'attività dell'UNPLI concedendo contributi su progetti coerenti con le strategie Regionali e Provinciali<sup>10</sup>.*

#### **Articolo 16**

*(Albo provinciale)*

1. Le Associazioni Pro-Locho, riconosciute ai sensi del regolamento di cui all'articolo precedente, formano l'Albo Provinciale che, a cura delle Province, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, fermo restando che fino all'approvazione del citato regolamento valgono le norme attualmente in vigore.

#### CAPO IV

*Produzione, Organizzazione  
ed intermediazione di pacchetti turistici*

#### **Articolo 17**

*(Agenzie di viaggio e turismo)*

1. Sono considerate agenzie di viaggio e turismo le imprese che svolgono l'attività di cui al successivo articolo 21.

2. Sono, altresì, considerate agenzie di viaggio le imprese esercitanti in via principale l'attività del trasporto terrestre, marittimo, aereo, quando siano situate nel territorio regionale e assumano direttamente l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni comprendendo prestazioni e servizi aggiuntivi rispetto a quelli strettamente necessari al trasporto.

#### **Articolo 18**

*(Attività delle agenzie)*

1. Le agenzie di viaggio e turismo esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 «Attuazione della direttiva 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso».

2. In particolare rientrano nell'attività delle agenzie di viaggio e turismo:

---

<sup>8</sup>Parole aggiunte dall'art. 23, comma 1, quinto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

<sup>9</sup>Le parole «alla Provincia» sono sostituite dalle parole «al Comune che li destinerà per le finalità di cui alla legge n. 383/2000», dall'art. 23, comma 1, sesto alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

<sup>10</sup>Comma sostituito dall'art. 23, comma 1, settimo alinea della L.R. 26 febbraio 2010, n. 8.

- a) la vendita di biglietti per qualsiasi mezzo di trasporto terrestre o di navigazione interna sia nazionale che estero, in tutte le forme d'uso;
- b) la prenotazione di posti nelle carrozze ferroviarie e in ogni altro mezzo di trasporto;
- c) la vendita di biglietti di passaggio e di cabine per conto di imprese nazionali o estere di navigazione marittima;
- d) la vendita di biglietti di trasporto per le linee nazionali o estere di navigazione aerea;
- e) l'organizzazione di viaggi isolati o in comitiva e di crociere, con o senza inclusione dei servizi accessori di soggiorno;
- f) l'organizzazione di escursioni con o senza accompagnamento, per la visita della città e dei dintorni, e noleggio di autovettura;
- g) l'esercizio delle funzioni di accompagnatore turistico da parte del titolare o del legale rappresentante purché qualificato, del direttore tecnico e dei dipendenti qualificati dell'agenzia, esercitato esclusivamente per i clienti dell'agenzia stessa;
- h) la spedizione e il ritiro di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;
- i) l'emissione di propri ordinativi per alberghi e vendita di buoni d'albergo emessi da organizzazioni nazionali o estere;
- j) il rilascio e pagamento di assegni turistici e circolari per viaggiatori quali *traveller's cheque*, di lettere di credito emesse da istituti bancari e cambio di valute, in quanto attinenti a servizi turistici e sempre che il titolare dell'azienda abbia ottenuto le prescritte autorizzazioni;
- k) il rilascio di polizze di assicurazione contro infortuni di viaggio, a persone o cose, per conto di imprese autorizzate;
- l) il servizio di informazioni in materia turistica;
- m) la diffusione gratuita di materiale turistico di propaganda e vendita di guide, orari e simili;
- n) la fornitura di speciali prestazioni, purché di interesse turistico anche indiretto quali visti consolari sui passaporti, vendita di biglietti teatrali o per manifestazioni di pubblico interesse o convegni, simposi o lotterie;
- o) organizzazioni di attività congressuali;
- p) ogni altra forma di prestazione turistica a servizio dei clienti.

### **Articolo 19**

*(Procedure per apertura)*

1. La richiesta di autorizzazione è presentata alla provincia nel cui territorio l'agenzia di viaggio e turismo intende porre la sede principale, indicando:

- a) le generalità e la cittadinanza del richiedente e, ove si tratti di società, del suo legale rappresentante;
- b) le generalità e la cittadinanza del direttore tecnico, se questi sia persona diversa dal richiedente;
- c) la denominazione dell'agenzia;
- d) l'ubicazione ove l'agenzia avrà sede;

- e) l'attività che l'agenzia intende svolgere e il periodo d'apertura;
- f) l'organizzazione e le attrezzature dell'impresa;
- g) la consistenza patrimoniale dell'impresa.

2. La richiesta deve essere corredata dai seguenti documenti o relative dichiarazioni sostitutive:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti e il certificato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modifiche, di data non anteriore ai tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società nonché il direttore tecnico, qualora trattasi di persona diversa dal richiedente;
- b) il certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;
- c) il certificato d'iscrizione del direttore tecnico all'albo dei direttori tecnici, di cui all'articolo 33;
- d) la copia autenticata dell'atto costitutivo del soggetto giuridico quando il richiedente non sia persona fisica.

3. L'apertura di filiali, succursali e altri punti vendita di agenzie già legittimate ad operare ed aventi la sede principale in Italia non è soggetta ad autorizzazione, ma a comunicazione di inizio attività alla Provincia ove la filiale, succursale o punto vendita dell'agenzia è ubicato, nonché alla Provincia dalla quale è stata rilasciata l'autorizzazione. La comunicazione deve contenere l'indicazione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, dell'ubicazione della filiale, succursale o altro punto vendita dell'agenzia e del periodo di apertura.

### **Articolo 20** (Autorizzazione)

1. A seguito alla presentazione della domanda di autorizzazione la Provincia accerta che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso, essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane.

2. Le agenzie di viaggio operanti in regime di affiliazione commerciale possono aggiungere alla denominazione propria dell'agenzia, attribuita in sede di rilascio dell'autorizzazione, i segni distintivi dell'affiliante con la indicazione, anche a caratteri ridotti, della dicitura «affiliato».

3. La Provincia completata l'istruttoria ne comunica il risultato al richiedente che entro il termine di centottanta giorni deve:

- a) trasmettere copia della polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'articolo 25;
- b) trasmettere una dichiarazione che assicuri la prestazione del direttore tecnico;
- c) produrre idonea documentazione da cui risulti la disponibilità dei locali accompagnata dal certificato di agibilità.

4. Trascorso il termine di cui al comma 3 senza che il richiedente l'autorizzazione abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade.

5. La Provincia, a seguito dell'istruttoria di cui ai commi precedenti, rilascia l'autorizzazione all'apertura dell'agenzia. L'agenzia di viaggio e turismo deve essere aperta, entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione, decorsi inutilmente i quali, l'autorizzazione decade.

6. L'autorizzazione ha validità di un anno e si rinnova tacitamente di anno in anno.

### **Articolo 21**

*(Contenuto dell'autorizzazione)*

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

- a) la denominazione e l'ubicazione dell'agenzia di viaggio;
- b) il titolare, e nel caso di società, il legale rappresentante;
- c) il direttore tecnico.

2. Ogni modificazione degli elementi di cui al comma 1 relativa al titolare, alla denominazione o ragione sociale della società comporta il rilascio di una nuova autorizzazione; le altre modificazioni comportano l'aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione.

3. Nelle agenzie di viaggio deve essere esposta in modo ben visibile copia dell'autorizzazione all'esercizio e della comunicazione di inizio attività.

### **Articolo 22**

*(Periodo di apertura)*

- 1. Le agenzie di viaggio e turismo e le loro filiali hanno periodi di apertura annuali o stagionali.
- 2. Il periodo stagionale non può essere inferiore a sei mesi per anno.

### **Articolo 23**

*(Redazione e diffusione dei programmi)*

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi, crociere, gite ed escursioni diversi dagli inserti pubblicitari di cui al successivo comma 3, diffusi da agenzie di viaggio e turismo operanti nel territorio regionale, configurano a tutti gli effetti offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 1136 del codice civile e devono contenere indicazioni precise su:

- a) il soggetto produttore o organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei pernottamenti;
- d) le quote di partecipazione con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione, nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al numero dei pasti, ai trasporti, alle presenze di accompagnatore e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione; in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, devono essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori e, per quanto concerne l'albergo o alloggio, devono essere indicate l'ubicazione, la categoria e la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante;
- f) i termini per le iscrizioni e per le relative rinunce;

- g) le condizioni di rimborso di quote pagate sia per rinuncia o per recesso del cliente, che per annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui all'articolo 25 con l'indicazione dei rischi coperti;
- j) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione all'utente dei servizi turistici in caso di annullamento;
- k) gli estremi dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività;
- l) le misure igieniche e sanitarie richieste, nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti, necessari all'utente dei servizi turistici per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio;
- m) la dichiarazione che il contratto è sottoposto, nonostante qualsiasi clausola contraria, alle disposizioni della convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111;
- n) l'obbligo di comunicare, immediatamente per iscritto o in qualsiasi altra forma appropriata, al prestatore dei servizi nonché all'organizzatore ogni mancanza nell'esecuzione del contratto rilevata in loco dal consumatore.

2. Nei documenti di viaggio è fatto riferimento al programma di viaggio ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento degli impegni assunti.

3. Gli inserti pubblicitari, diffusi attraverso giornali, trasmissioni radio televisive o altro mezzo di comunicazione, non possono contenere informazioni difformi dal contenuto dei programmi autorizzati e devono raccomandare la presa di visione del programma completo presso le agenzie.

4. I programmi nella parte relativa al regolamento di partecipazione sono redatti in conformità alla convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 nonché al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111.

5. I programmi, prima della stampa e della diffusione vengono comunicati alla Provincia e di detta comunicazione si fa espresso riferimento nel programma.

#### **Articolo 24**

*(Commissioni arbitrali e conciliative)*

1. La Provincia promuove tramite le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria delle imprese di agenzie di viaggio e turismo il ricorso a commissioni arbitrali e conciliative per la soluzione di controversie fra imprese di agenzie di viaggio e loro utenti.

2. Ai fini di cui al comma 1 e in funzione del miglioramento della qualità del servizio, le agenzie di viaggio e turismo possono inserire nei programmi di viaggio e turismo la previsione delle possibilità di ricorrere a forme di conciliazione ed arbitrato, anche avvalendosi delle apposite commissioni istituite presso le Camere di commercio industria agricoltura e artigianato.

#### **Articolo 25**

*(Obbligo di assicurazione)*

1. Per lo svolgimento della loro attività, le agenzie di viaggio e turismo stipulano polizze assicurative, con massimale non inferiore a centomila euro e comunque congruo, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti con il contratto di viaggio in

relazione al costo complessivo dei servizi offerti, ferme restando le disposizioni previste in materia dalla convenzione internazionale di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 e successive modifiche ed integrazioni.

2. L'agenzia deve inviare, annualmente, alla Provincia territorialmente competente, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio.

3. La sopravvenuta mancanza di copertura assicurativa accertata in sede di esercizio delle funzioni di vigilanza, comporta l'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e la pronuncia del provvedimento di revoca della autorizzazione.

#### **Articolo 26**

*(Sospensione dell'attività)*

1. L'attività dell'agenzia di viaggio e turismo può essere sospesa per un periodo non superiore ai centottanta giorni:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia immediatamente dopo l'evento; in tale ipotesi la sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi;

b) per iniziativa della Provincia, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria.

2. In caso di sospensione di cui al comma 1 lettera a) non consentita o prolungata oltre i termini previsti, la Provincia provvede all'assunzione di ordinanza di immediata chiusura dell'esercizio e alla pronuncia del provvedimento di decadenza dell'autorizzazione.

#### **Articolo 27**

*(Cessazione dell'attività)*

1. La cessazione dell'attività può avvenire prima della scadenza del periodo stabilito per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione alla Provincia o per chiusura dell'esercizio disposta dalla Provincia a seguito di revoca o decadenza dell'autorizzazione.

#### **Articolo 28**

*(Elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo)*

1. Le agenzie di viaggio e turismo, autorizzate o oggetto di comunicazione di inizio attività sono iscritte d'ufficio nell'elenco delle agenzie di viaggio e turismo istituito in ciascuna Provincia.

2. Nell'elenco sono indicati la denominazione e la ragione sociale di ciascuna agenzia, le generalità e il domicilio del titolare e del direttore tecnico, nonché data e periodo di apertura; sono altresì annotati i successivi rinnovi e le eventuali sospensioni.

3. L'elenco, posto a disposizione del pubblico, è tenuto a cura di ciascuna Provincia che provvede, altresì, alle ulteriori comunicazioni previste dalla legge.

4. Le risultanze dell'elenco provinciale sono pubblicate a cura della Provincia, entro il mese di febbraio di ciascun anno, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

#### **Articolo 29**

*(Direttore tecnico)*

1. La Provincia, con cadenza almeno biennale, indice l'esame per direttore tecnico. *La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale*<sup>11</sup>. I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) diploma di scuola secondaria superiore;
  - b) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto o superiori presso agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni, attestato dal datore di lavoro.
2. L'esercizio dell'attività lavorativa di cui al comma 1, lettera b) è ridotto a sei mesi per coloro che siano in possesso di diploma universitario in economia del turismo o titolo equipollente; nessun periodo è richiesto per chi è in possesso di attestato relativo a corsi di specializzazione *post* universitaria in economia e gestione del turismo.
3. La commissione esaminatrice è così composta:
  - a) un dirigente della Provincia con funzioni di presidente;
  - b) un docente o esperto per ciascuna materia d'esame;
  - c) un docente o esperto per ciascuna lingua straniera scelta dal candidato come oggetto d'esame.
4. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente provinciale.
5. Per ogni membro effettivo e per il segretario della commissione viene nominato un membro supplente.
6. Ai componenti e al segretario della commissione esaminatrice è corrisposto e, ove spetti, il rimborso delle spese di viaggio.
7. Le prove sono finalizzate a verificare il possesso delle seguenti capacità professionali:
  - a) la conoscenza delle tecniche di amministrazione e organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo in relazione alle attività previste dall'articolo 18;
  - b) la conoscenza tecnica, legislativa e geografica del settore turistico;
  - c) la conoscenza di due tra le principali lingue estere europee.

### **Articolo 30**

*(Albo provinciale dei direttori tecnici)*

1. Sono iscritti all'albo provinciale dei direttori tecnici:
  - a) coloro che hanno superato l'esame di cui all'articolo 29;
  - b) i direttori tecnici che hanno conseguito l'abilitazione in altre province o in altre regioni e operano presso agenzie di viaggio aventi sede nella provincia;
  - c) i cittadini di tutti gli stati membri dell'Unione europea, residenti in una provincia della Calabria, in possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 del decreto 23 novembre 1991, n. 392;

---

<sup>11</sup>L'art. 2, comma 1 della L.R. 28 marzo 2012, n. 9, sostituisce le parole: «La domanda di partecipazione deve essere presentata alla Provincia alla quale appartiene il comune di residenza» con le parole: «La domanda di partecipazione è presentata alle Province senza alcun obbligo di residenza nel territorio regionale».



d) i direttori tecnici, residenti in una delle province della Calabria, cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, in possesso di titolo abilitante equiparato, in base al principio di reciprocità, a quello previsto dal presente testo unico.

2. L'albo è pubblico. Le risultanze dell'albo provinciale sono pubblicate a cura della Provincia entro il mese di febbraio di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

CAPO V  
*Professioni Turistiche*

**Articolo 31**  
*(Figure delle professioni turistiche)*

1. È guida turistica chi, per professione, accompagna persone singole o gruppi di persone, nelle visite a opere d'arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici illustrandone le attrattive storiche, artistiche, monumentali, paesaggistiche e naturali.

2. È accompagnatore turistico, chi per professione, accoglie ed accompagna persone singole o gruppi di persone in viaggi sul territorio nazionale o estero, curando l'attuazione del pacchetto turistico predisposto dagli organizzatori, prestando completa assistenza ai turisti con la conoscenza della lingua degli accompagnati, fornendo elementi significativi e notizie di interesse turistico sulle zone di transito.

3. È animatore turistico chi, per professione, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività ricreative, sportive, culturali.

4. *(Abrogato)*

5. *(Abrogato)*

6. *(Abrogato)*

7. *(Abrogato)*

8. *(Abrogato)*<sup>12</sup>

**Articolo 32**  
*(Competenze delle Province)*

1. Le Province esercitano le funzioni relative a:

a) *(Abrogata)*

b) *(Abrogata)*

c) rilascio del tesserino di riconoscimento su modello fornito dalla Regione;

d) pubblicizzazione delle tariffe per le prestazioni delle professioni turistiche;

e) *(Abrogata)*

2. *(Abrogato)*

---

**Il Governo con delibera C.d.M. del 30 maggio 2008, ha deciso di impugnare gli articoli 31 e 32 della Legge. Successivamente la Regione con la legge regionale n. 40 del 12 dicembre 2008 ha abrogato i suddetti articoli. Il Consiglio dei Ministri ha rinunciato all'impugnativa della legge, in quanto la L.R. 12 dicembre 2008, n. 40 all'art. 7 ha abrogato le disposizioni impugnate.**

<sup>12</sup> **Commi abrogati dall'art. 7, comma 1, lett. a) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.**

3. (Abrogato)

4. (Abrogato)

5. (Abrogato)<sup>13</sup>

### **Articolo 33**

*(L'autorizzazione provinciale e tesserino di riconoscimento)*

1. I titolari di autorizzazione provinciale per l'esercizio delle professioni turistiche hanno l'obbligo di portarla con sé e di esibirla ad ogni controllo.

2. Le guide turistiche, le guide naturalistiche, gli accompagnatori turistici, gli animatori turistici e i titolari, i legali rappresentanti qualificati, i direttori tecnici e dipendenti qualificati delle agenzie di viaggio e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico esclusivamente per i clienti dell'agenzia, nell'esercizio della loro attività devono portare in evidenza il tesserino di riconoscimento.

### **Articolo 34**

*(Divieti)*

1. È fatto divieto alle guide turistiche, alle guide naturalistico-ambientali, agli accompagnatori e agli animatori turistici di svolgere nei confronti dei turisti attività commerciali o comunque estranee alla professione, anche quando queste siano esercitate con carattere di occasionalità e congiuntamente ad altre attività non incompatibili.

### **Articolo 35**

*(Sospensione e revoca delle autorizzazioni)*

1. L'autorizzazione provinciale può essere sospesa per un periodo non superiore a sei mesi:

a) per iniziativa del titolare quando si tratti di cause di forza maggiore e imprevedibili, mediante comunicazione fatta al Comune entro sessanta giorni dall'evento;

b) per iniziativa del Comune, sentito l'interessato, quando si tratti di misura cautelare o sanzionatoria e nel caso di violazione dei divieti di cui all'articolo 34.

2. La sospensione può essere motivatamente prorogata, una sola volta, per altri sei mesi. L'autorizzazione provinciale è revocata, in qualsiasi momento, per gravi motivi di interesse pubblico. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca dell'autorizzazione provinciale sono adottati dal Comune e comunicati, oltre che all'interessato, alle Province.

### **Articolo 36**

*(Sanzioni amministrative pecuniarie)*

1. Chiunque eserciti, anche occasionalmente, le professioni di cui all'articolo 31, senza essere in possesso della relativa autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 4.000,00.

2. Chiunque eserciti le professioni turistiche, in possesso di una autorizzazione provinciale non debitamente rinnovata, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.

3. Chiunque nell'esercizio delle professioni turistiche non esibisca l'autorizzazione provinciale a un controllo o non tenga in evidenza l'apposito tesserino di riconoscimento è soggetto a sanzione amministrativa da euro 50,00 a euro 250,00.

---

<sup>13</sup> **Lettere e commi abrogati dall'art. 7, comma 1, lett. b) della L.R. 12 dicembre 2008, n. 40.**

4. Chiunque applichi tariffa diversa da quella comunicata ai sensi dell'articolo 32 è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.
5. Chiunque per l'espletamento dell'attività delle professioni turistiche di cui all'articolo 31 si avvalga di soggetti non muniti di autorizzazione provinciale, è soggetto a sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 5.000,00, raddoppiabile in caso di recidiva.
6. Le sanzioni sono comminate dal Comune competente e le somme introitate sono trattenute dallo stesso ente.

**Articolo 37**  
*(Reclami e vigilanza)*

1. I clienti delle guide turistiche, delle guide naturalistico-ambientali, degli accompagnatori turistici e animatori turistici, che riscontrino irregolarità nelle prestazioni pattuite, possono presentare, entro trenta giorni dall'evento, documentato reclamo alla Provincia.
2. La Provincia, sentito il titolare dell'autorizzazione provinciale, decide sul reclamo entro sessanta giorni.
3. Qualora il reclamo risulti fondato, la guida, animatore o accompagnatore è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 250,00 a euro 500,00.
4. La vigilanza sull'osservanza delle norme sulle professioni turistiche è esercitata dal Comune competente per territorio.

**Articolo 38**  
*(Inapplicabilità)*

1. Le disposizioni relative alle professioni turistiche non si applicano alle attività di semplice accompagnamento di visitatori per conto delle associazioni Pro-Loco svolte occasionalmente e gratuitamente da soggetti appartenenti alle Pro-Loco stesse nelle località di competenza delle medesime e con esclusione dei comuni nei quali si trovano i siti che possono essere illustrati ai visitatori solo da guide specializzate così come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 1996, n. 49.

TITOLO II

**Norme finali**

**Articolo 39**  
*(Abrogazione di norme)*

1. Sono abrogate:
  - a) Legge regionale 31 agosto 1973, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) Legge regionale 2 giugno 1980, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) Legge regionale 19 aprile 1983, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni<sup>14</sup>;
  - d) Legge regionale 28 marzo 1985, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni, ad esclusione del Titolo VIII;
  - e) Legge regionale 8 aprile 1988, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni;

---

<sup>14</sup> **Lettera modificata dall'art. 7, comma 1, lett. c), della L..R. 12 dicembre 2008, n. 40, che ha abrogato la parola "Titolo II".**

- f) Legge regionale 7 marzo 1995, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) Legge regionale 10 aprile 1995, n. 13 e successive modifiche ed integrazioni.

**Articolo 40**  
*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**Reg. reg. CALABRIA 27 ottobre 2008, n. 4 <sup>(1)</sup>.**

**Regolamento di attuazione art. 12 legge regionale 31 marzo 2008, n. 8.**

---

(1) Pubblicato nel B.U. Calabria 15 novembre 2008, n. 22.

---

Il Consiglio regionale ha approvato

Approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 20 ottobre 2008

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

Emana il seguente regolamento:

### **Regolamento albergo diffuso**

---

#### **Art. 1**

*Ambito di applicazione.*

1. Il presente regolamento disciplina la forma di ricettività denominata «Albergo Diffuso» nei centri storici urbani, di cui all'*articolo 12, della legge regionale 5 aprile 2008, n. 8* (Riordino dell'organizzazione turistica regionale).

2. Il Centro Storico (Zona A) è da intendersi, ai sensi del *D.M. 1444/1968* che definisce le Z.T.O. (Zone Territoriali Omogenee) come parte del territorio comunale interessato da edifici e tessuto edilizio di interesse storico, architettonico o monumentale.

#### **Art. 2**

*Definizione tipologica.*

1. Possono assumere la definizione di «albergo diffuso» le strutture caratterizzate dalla centralizzazione in unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune, e della dislocazione delle unità abitative in uno o più

stabili separati, purché ubicati nel centro storico (zona A) del Comune e/o distanti non oltre 300 m in linea d'aria o 400 m pedonali dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali.

2. L'obbligatorietà dei requisiti richiesti all'albergo, ai fini della classificazione, permane in quanto compatibile con la struttura diffusa dell'esercizio.

3. Le unità abitative devono essere poste in un numero minimo di almeno 2 edifici autonomi e indipendenti, di cui almeno il settanta per cento posto all'interno del perimetro della zona A (centro storico) del comune in cui l'iniziativa ha luogo. In percentuale non superiore al trenta per cento, le unità abitative collocate all'esterno della Zona A possono essere utilizzate a condizione che la distanza in linea d'aria tra l'accesso sul piano stradale dell'immobile e il perimetro del centro storico non superi i 50 metri.

4. Nello stabile ove è presente l'ufficio di ricevimento e le sale comuni, è possibile la presenza di unità abitative. Di queste ultime non viene modificata la destinazione d'uso così come previsto dall'art. 6 del presente regolamento.

5. Ai fini del presente regolamento si intende che le «unità abitative» possono essere costituite da:

a. «camere», aventi accesso diretto da spazi di disimpegno o di uso comune, composte da uno o più locali, arredate e dotate di locale bagno autonomo; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia;

b. «alloggi», aventi accesso da spazi di disimpegno o di uso comune, composti da uno o più locali, arredati e dotati di locali bagno e uso cucina autonomi; il locale bagno deve essere dotato di w.c., bidet, lavabo, vasca da bagno o doccia.

6. La presenza di unità abitative costituite da alloggi dotati di cucina o posto cottura è posta nel limite del quaranta per cento della capacità ricettiva complessiva della struttura.

### **Art. 3**

#### *Requisiti gestionali.*

1. L'esercizio di albergo diffuso deve essere condotto esclusivamente in forma imprenditoriale.

2. La gestione della struttura ricettiva deve fare capo ad un unico soggetto giuridico che è titolare della relativa autorizzazione amministrativa ed assume la responsabilità della sua conduzione.

3. La fornitura dei servizi diversi dalla prenotazione, dal ricevimento e dal pernottamento può essere affidata ad altri soggetti in possesso di regolare autorizzazione per l'attività svolta, previa stipula di apposita convenzione che

regoli i rapporti tra il titolare dell'autorizzazione amministrativa principale e il gestore dei servizi, nonché la qualità dei servizi stessi; resta, comunque, in capo al gestore principale la responsabilità della conduzione dell'attività ricettiva nel suo complesso.

4. Il servizio di prima colazione deve essere fornito all'interno della struttura principale dal gestore dell'albergo diffuso. Per quanto concerne il pranzo e/o la cena, il servizio, previa convenzione, può venir erogato da esercizio in possesso di regolare autorizzazione, ma a condizione che i locali e l'attività svolta siano ubicati in unico stabile situato nella Zona A.

#### **Art. 4**

##### *Elementi di eleggibilità per la localizzazione.*

1. Nel centro storico interessato dalla localizzazione dell'albergo diffuso, devono essere presenti le seguenti condizioni:

a) pregio storico-ambientale: la ricettività diffusa deve essere localizzata in un aggregato urbano avente caratteristiche di pregio storico ambientale; ai fini del presente regolamento tale condizione è verificata qualora l'aggregato urbano interessato sia classificato dal vigente strumento urbanistico generale quale zona «A» centro storico;

b) vitalità e vivibilità: il centro storico deve essere abitato, vivo e vissuto dai residenti e dotato di servizi.

2. Gli edifici che compongono l'Albergo Diffuso devono avere caratteristiche e requisiti previsti dall'[articolo 48 della L.R. n. 19/2002](#) (Legge Urbanistica).

#### **Art. 5**

##### *Capacità ricettiva e requisiti dimensionali delle unità abitative.*

1. La Capacità ricettiva minima dell'albergo diffuso deve essere di 30 posti letto complessivi.

2. I requisiti dimensionali dei locali costituenti la struttura ricettiva sono i seguenti:

a) La superficie minima delle camere da letto comprensiva degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra superficie è fissata in metri quadrati 8 per le camere ad un letto e metri quadrati 14 per quelle a due letti; per ogni letto aggiunto, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi per camera la superficie deve essere aumentata di metri quadrati 6. I posti letto sono aggiunti esclusivamente in via temporanea a richiesta del cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa. Ai fini della valutazione della superficie la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità.

b) I limiti di superficie sopra indicati sono ridotti a metri quadrati 12 per le camere a due letti ed a metri quadrati quattro per ogni letto aggiunto nel caso in cui non sia possibile raggiungere la superficie minima senza effettuare interventi che alterino le caratteristiche tipologiche e costruttive storiche degli edifici.

c) In deroga ai limiti di superficie sopra indicati è sempre consentita l'aggiunta di un letto nel caso in cui gli ospiti accompagnino un bambino di età inferiore a dodici anni.

d) L'altezza minima interna utile dei locali posti nell'albergo diffuso è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di metri 2,70 per le camere da letto e i locali soggiorno, riducibile a metri 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori, fermo restando il mantenimento di altezze inferiori in presenza di alloggi già agibili e abitabili laddove le caratteristiche dell'immobile non consentano il raggiungimento di tale altezza.

### **Art. 6**

*Requisiti per i servizi, le dotazioni, gli impianti e le attrezzature.*

L'albergo diffuso deve offrire i servizi minimi e fornire le dotazioni, gli impianti e le attrezzature indicati nella tabella «A» allegata al presente regolamento.

### **Art. 7**

*Periodo di apertura.*

L'albergo diffuso è:

a) ad apertura annuale, quando effettua un periodo di attività di almeno nove mesi, anche non consecutivi;

b) ad apertura stagionale, quando effettua un periodo di attività inferiore a nove mesi, anche non consecutivi, con un minimo di cinque mesi.

### **Art. 8**

*Autorizzazione all'esercizio.*

1. L'esercizio dell'attività ricettiva di albergo diffuso è subordinato al rilascio dell'autorizzazione alberghiera, rilasciata al titolare o al legale rappresentante da parte del Comune in cui è ubicata la struttura.

2. Oltre al possesso delle caratteristiche e dei requisiti di cui al presente regolamento, alla cui verifica provvede la Regione mediante apposito provvedimento, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al possesso:

a) dei requisiti soggettivi, in capo al titolare, di cui agli *articoli 11 e 92 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773* (approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);



b) dell'iscrizione al Registro delle imprese, con esclusione delle ditte individuali per le quali l'iscrizione deve avvenire entro trenta giorni a decorrere dall'avvio dell'attività;

c) della nomina del preposto relativamente all'attività di somministrazione di cibi e bevande;

d) dei nulla osta igienico sanitari, delle autorizzazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alla prevenzione incendi e alle certificazioni relative all'impiantistica ed in materia di sicurezza ai sensi della normativa vigente;

e) disponibilità sotto forma di contratto di affitto o comodato, a favore del titolare dell'albergo diffuso, delle unità abitative e/o dell'edificio principale comune, rilasciata dai proprietari degli immobili, per un periodo non inferiore a sei anni;

f) di una polizza assicurativa per i rischi derivanti dalla responsabilità verso i clienti commisurata alla capacità ricettiva.

### **Art. 9**

*Rinvio a norme di settore.*

1. All'esercizio dell'albergo diffuso si applicano, in quanto compatibili, le norme ed i regolamenti vigenti per le strutture ricettive per quanto riguarda:

a) la comunicazione e la pubblicità dei prezzi e dei periodi di apertura;

b) gli adempimenti in materia di pubblica sicurezza;

c) la sospensione e la revoca dell'autorizzazione all'esercizio;

d) la comunicazione dei dati relativi alle rilevazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dei flussi turistici;

e) non è obbligatoria la nomina del direttore d'albergo.

---

Allegato

## **Tabella A: Requisiti di servizi, dotazioni, impianti e attrezzature degli alberghi diffusi**

### *1. Prestazione di servizi.*

*1.01 Servizi di ricevimento e di portineria - informazioni:* assicurati 12/24 ore con almeno un addetto, nelle restanti ore con addetto disponibile a chiamata. Il

personale che fornisce il servizio deve essere in grado di fornire informazioni sulle iniziative e sull'offerta del territorio.

*1.02 Servizio custodia valori:* in cassaforte presente in ogni singola unità abitativa e in cassaforte dell'albergo.

*1.03 Servizio di notte:* addetto disponibile a chiamata.

*1.04 Trasporto interno dei bagagli:* assicurato 12/24 ore su richiesta della clientela, nelle altre ore a mezzo carrello a disposizione della clientela.

*1.05 Trasporto esterno bagagli:* assicurato 12/24 ore, su richiesta della clientele dall'area di parcheggio alla reception e/o alle unità abitative qualora non sia disponibile parcheggio riservato.

*1.06 Servizio di prima colazione:* fornito nei locali comuni ubicati nell'edificio principale a cura del personale addetto.

Il servizio deve essere caratterizzato dalla fornitura di prodotti regionali, dando priorità a quelli specifici della zona.

*1.07 Servizio di bar nei locali comuni:* assicurata 12/24 ore fornito nei locali comuni ubicati nell'edificio principale a cura del personale addetto.

*1.08 Servizio di bar nelle unità abitative:* 1.07.1 100% delle unità abitative con frigo bar; 1.07.2 servizio assicurato 8/24 ore a cura di esercizio pubblico convenzionato con l'albergo diffuso, ovvero a cura del personale addetto dell'albergo.

*1.09 Lingue estere correntemente parlate:* il servizio di cui al punto 1.01 garantisce 2 lingue tra cui l'inglese.

*1.10 Servizio di centralino telefonico:* assicurato da addetto 12/24 ore.

*1.11 Servizio sveglia*

*1.12 Cambio biancheria nelle unità abitative:* lenzuola e federe: almeno 3 volte alla settimana e comunque a ogni cambio cliente.

*1.13 Cambio biancheria nei locali bagno privati:* asciugamani e asciugatoi da bagno: tutti i giorni.

*1.14 Pulizia nelle unità abitative:* tutti giorni

*1.15 Organizzazione del tempo libero:* garantire, a richiesta della clientela, mediante ricorso a soggetti professionalmente riconosciuti operanti anche nella località, l'organizzazione di escursioni alla scoperta sia delle bellezze naturali sia del patrimonio storico culturale del centro storico e della zona.

*1.16 Servizio di ristorazione:* garantito nei locali comuni ubicati nell'edificio principale a cura del personale addetto e caratterizzato da cucina tipica o con esercizio commerciale convenzionato collocato nella zona A (centro storico).

*1.17 Punto esposizione prodotti tipici:* requisito obbligatorio all'interno della struttura oppure all'esterno mediante convenzione con esercizio commerciale di vicinato localizzata nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze.

*1.18 Servizio degustazione prodotti tipici:* disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con esercizio commerciale localizzato nello stesso centro storico oppure nelle sue immediate vicinanze.

*1.19 Servizio navetta da e per aeroporti, stazioni ferroviarie, terminal bus:* disponibile a richiesta della clientela anche mediante convenzione con imprese di trasporti.

## *2. Dotazioni, impianti e attrezzature nelle unità abitative e negli spazi comuni*

*2.01 Acqua corrente in tutte le camere:* calda e fredda

*2.02 Numero dei locali bagno privati (completi), espresso in percentuale minima delle camere/alloggi dell'albergo diffuso:* il 100% degli alloggi

*2.03 Numero dei locali bagno comuni (completi):* almeno n. 1 locale, accessibile a portatori di handicap posto nell'edificio principale.

*2.04 Chiamata di allarme in tutti i servizi (bagni e gabinetti) privati e comuni.*

*2.05 Riscaldamento:* in tutto l'esercizio

*2.06 Dotazioni delle unità abitative:* arredamento di ogni singola unità abitativa su misura o con elementi di design. Connotazione in sintonia con l'ambiente in cui l'unità abitativa trova collocazione. Ambientazione diversa oppure con specifiche connotazioni per ciascuna unità abitativa.

Utilizzo di alcuni elementi di arredo della tradizione o di produzione artigianale locale.

Presenza di elementi, suppellettili e/o altri oggetti dell'artigianato locale.

*2.07 Accessori nelle unità abitative:* 2.07.1 necessario per cucito; 2.07.2 documentazione sull'albergo diffuso e sulla rete degli alberghi diffusi; 2.07.3 necessario per scrivere; 2.07.4 materiale informativo sulla località e sul suo centro storico; 2.07.5 materiale informativo sugli eventi della località.

*2.08 Accessori nei bagni privati:* 2.08.1 Cestino rifiuti - sacchetti igienici - sgabello; 2.08.2 Carta igienica e riserva; 2.08.3 Bagno schiuma - shampoo - riserva - sapone; 2.08.4 asciugacapelli.

*2.09 Televisione:* 2.09.1 TV a colori in tutte le camere/alloggi con ricezione satellitare; 2.09.2 TV a colori ad uso comune.

*2.10 Radio o filodiffusione nelle unità abitative con regolazione autonoma:* in almeno il 50% delle camere/alloggi.

*2.11 Chiamata del personale:* chiamata telefonica diretta.

*2.12 Telefono nelle unità abitative, abilitato alla chiamata esterna diretta:*

2.12.1 linea telefonica con apparecchio nel 100% delle unità abitative; 2.12.2 Internet nel 100% delle unità abitative.

*2.13 Linee telefoniche esterne:* una linea telefonica con apparecchio per uso comune

*2.14 Attrezzatura pronto soccorso:* disponibile a richiesta della clientela

*2.15 Fax a disposizione della clientela:* nel locale principale.

*2.16 Internet point a disposizione della clientela:* nel locale principale.

*2.17 Reception:* localizzato nel locale principale.

*2.18 Sale di uso comune:* di superficie complessiva non inferiore a mq 4 per ognuno dei primi dieci posti letto, mq 2 per ognuno degli ulteriori posti letto fino al quarantesimo, mq 1 per ogni posto letto oltre il quarantesimo.

*2.19 Bar:* banco bar posto in locale comune

*2.20 Ristorante:* in sala apposita

*2.21 Servizi igienici nei locali comuni:* servizio igienico destinato ai locali di somministrazione: almeno uno per sesso.

*2.22 Barriere architettoniche:* fino a 40 posti letto ci devono essere almeno due unità abitative accessibili a portatori di handicap. Da 41 posti letto in avanti, una unità abitativa in più ogni 20 posti letto.

*2.23 Attrezzature per il tempo libero:* incentivare la pratica di sport e comportamenti «sostenibili di fruizione del territorio, mettendo a disposizione - direttamente o indirettamente - degli ospiti biciclette, attrezzatura sportiva ed escursionistica, guide e materiale informativo.

*2.24 Locale di deposito a servizio della clientela:* almeno n. 1 deposito all'interno del centro storico o nelle sue immediate vicinanze e idoneo al ricovero di biciclette o altre attrezzature sportive.

*2.25 Segnaletica nello spazio urbano:* ogni unità abitativa dispone di idonea segnaletica funzionale a raggiungerla a partire dall'ufficio ricevimento (cfr. 2.17).

*2.26 Dotazioni per la preparazione dei cibi:* obbligatorie nelle unità abitative costituite da alloggi con uso cucina: 2.26.1 cucina con due fuochi o piastre e forno (anche a microonde); 2.26.2 frigorifero; 2.26.3 lavello con scolapiatti; 2.26.4 per ciascuna persona ospitabile: 2 coltelli, 2 forchette, 2 cucchiari, 2 piatti piani, 1 piatto fondo, 2 bicchieri, 1 tazza, 1 tazzina; 2.26.5 per ciascuna unità abitativa: 1 batteria da cucina, 2 coltelli da cucina, 1 zuccheriera, 1 caffettiera, 1 scolapasta, 1 mestolo, 1 insalatiera, 1 grattugia, 1 spremiagrumi, 1 apribottiglia, 1 cavatappi, 1 bricco per il latte, 1 pattumiera con sacchetti di plastica; 2.26.6: per ciascuna unità abitativa: 2 tovaglie, tovaglioli e canovacci da cucina.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

**L.R. ABRUZZO 9 agosto 2013, n. 22.****Recupero e restauro dei borghi antichi e centri storici minori nella Regione Abruzzo attraverso la valorizzazione del modello abruzzese di ospitalità diffusa. Disciplina dell'albergo diffuso.****Articolo 1** *Oggetto e finalità.*

1. La Regione Abruzzo garantisce il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo degli immobili in disuso nei borghi antichi e nei centri storici minori, anche abbandonati o parzialmente spopolati, nonché la promozione di nuove forme di ricettività per valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali e culturali del territorio regionale rurale ed urbano, attraverso il modello abruzzese di ospitalità diffusa rivolto ad una domanda interessata a soggiornare in un contesto urbano e architettonico dal forte carattere identitario.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo individua, promuove, valorizza ed incentiva il modello abruzzese di ospitalità diffusa mediante il riconoscimento e la disciplina della struttura ricettiva denominata "albergo diffuso".

**Articolo 2** *Definizione di albergo diffuso.*

1. Si definisce "albergo diffuso" la struttura ricettiva aperta al pubblico, a gestione unitaria, situata nei borghi antichi e nei centri storici minori che nel corso del tempo sono stati oggetto di progressivo spopolamento o abbandono anche parziale da parte della popolazione originariamente residente, caratterizzata da unità abitative e da stabili con servizi comuni, quali l'ufficio di ricevimento e portineria, le sale di uso comune, l'eventuale ristorante-bar ed annessa cucina che sono dislocati in più stabili separati, purché ubicati all'interno del perimetro del borgo o centro storico.

2. Le unità abitative sono adibite a camere da letto o alloggi e dotate di arredi, attrezzature e servizi.

3. Gli stabili con i servizi e le unità abitative di un albergo diffuso possono essere di proprietà di soggetti distinti, a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo diffuso.

4. L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, come definiti dalla vigente normativa regionale e può assumere un tema distintivo che ne caratterizza la proposta ospitale.

**Articolo 3** *Interventi ed attività ammessi.*

1. Gli interventi di recupero e restauro conservativo degli immobili in disuso che costituiscono l'albergo diffuso devono garantire la salvaguardia storica, sociale e culturale del tessuto urbanistico in cui sono inseriti ed il rispetto dello

stile storico, architettonico e decorativo originario che li caratterizza, esclusivamente attraverso l'impiego di materiali di finitura di recupero, al fine di ospitare il cliente in un contesto ambientale di pregio, ricco di storia e tradizioni e consentire allo stesso di vivere una esperienza autentica all'interno del borgo.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'albergo diffuso è caratterizzato da uno stile riconoscibile e rispettoso dell'identità del luogo ove è situato ed è dotato di arredi tipici della cultura artigianale o agropastorale del luogo.

3. L'albergo diffuso è compatibile con la destinazione urbanistica turistico-ricettiva e residenziale prevista dalla vigente normativa regionale.

4. In ragione della particolarità e della valenza del contesto architettonico ove l'albergo diffuso è localizzato, che deve essere pienamente salvaguardato, nonché dell'obiettivo strategico volto ad assicurare la rivitalizzazione del relativo tessuto sociale e urbanistico, il regolamento di cui all'articolo 7 può disciplinare deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, quali superfici ed altezze dei vani abitativi esistenti, in quanto prevalente il principio del restauro conservativo e del recupero filologico delle antiche tipologie abitative storiche.

#### **Articolo 4** *Elementi caratterizzanti la localizzazione dell'albergo diffuso.*

1. Il contesto in cui è situato l'albergo diffuso è caratterizzato dalla presenza di elementi tipici della tradizione e della cultura del luogo che possono essere fruiti dal turista nell'ambito del proprio soggiorno, suscettibili di valorizzazione, quali:

a) manifestazioni ricorrenti a carattere religioso e civile, come, a titolo esemplificativo, sagre, feste patronali, processioni, rappresentazioni in costume di eventi storici o di momenti della vita pastorale o contadina;

b) presenza di strutture espositive legate alla tradizione agricola, pastorale, artigianale, manifatturiera e produttiva locale, come, a titolo esemplificativo, musei ed esposizioni;

c) presenza di attività commerciali, artigianali o enogastronomiche legate al territorio ed alle sue tradizioni produttive, come, a titolo esemplificativo, laboratori artigianali con vendita al pubblico, commercializzazione di produzioni artigianali, agrituristiche, alimentari ed enogastronomiche locali, attività di ristorazione che offra cucina regionale e prodotti locali.

2. I progetti relativi alla realizzazione di alberghi diffusi sono integrati da appositi programmi o proposte ospitali che documentano la presenza degli elementi della tradizione e della cultura suscettibili di valorizzazione di cui al comma 1, nonché gli interventi e le iniziative da intraprendere per la più ampia diffusione e conoscenza della storia, della cultura e delle tradizioni abruzzesi, quali, a titolo esemplificativo, l'organizzazione di escursioni, gite a tema, itinerari a carattere culturale-religioso, percorsi enogastronomici.

**Articolo 5** *Politiche di incentivazione alla realizzazione ed alla gestione di alberghi diffusi.*

1. La Regione, al fine di favorire ritorni occupazionali ed economici per la visibilità che il modello abruzzese di ospitalità diffusa assicura al territorio regionale, incentiva la realizzazione e la gestione di alberghi diffusi anche attraverso la promozione di una volontà collettiva e di una politica locale volta alla valorizzazione e animazione del patrimonio storico, ambientale e culturale, attraverso iniziative tese a:

a) valorizzare, tramite la chiusura permanente o temporanea del centro storico, del nucleo o borgo alla circolazione automobilistica, l'organizzazione di parcheggi esterni, il trattamento estetico ovvero mimetizzante delle linee aeree elettriche e telefoniche, il recupero degli edifici nel rispetto delle tipologie, tecnologie e dei materiali di finitura tradizionali, il trattamento e lo studio particolare dell'illuminazione pubblica, il trattamento delle insegne pubblicitarie;

b) promuovere l'esistenza di un punto di informazione o accoglienza, l'organizzazione di visite guidate, l'edizione di guide o opuscoli promozionali, l'esistenza di una segnaletica direzionale e informativa;

c) animare il soggiorno del turista attraverso la predisposizione di spazi e strutture per le feste al coperto o all'aperto, l'organizzazione di eventi originali e di qualità anche legati alle tradizioni locali.

**Articolo 6** *Procedure.*

1. Le procedure inerenti la regolamentazione degli alberghi diffusi sono quelle desumibili dalla [legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11](#) "Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica", in quanto compatibili.

**Articolo 7** *Regolamento attuativo <sup>(2)</sup>*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva il Regolamento attuativo dell'albergo diffuso che specifica, tra l'altro, le modalità e le caratteristiche che definiscono l'albergo diffuso in relazione al centro storico ed al borgo antico, nonché alle aree contermini, in cui lo stesso è insediato.

---

(2) In attuazione di quanto previsto dal presente articolo, vedi il regolamento approvato con [D.P.G.R. 29 aprile 2014, n. 3/Reg.](#)

---

**Articolo 8** *Modifica all'art. 5 della L.R. 15 ottobre 2012, n. 49.*



1. Alla lettera a), del comma 5, dell'*articolo 5, della L.R. 15 ottobre 2012, n. 49* (Norme per l'attuazione dell'*articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70* (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla *legge 12 luglio 2011, n. 106* e modifica all'*articolo 85 della legge regionale n. 15/2004* "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)") sono aggiunte, in fine, le parole "ricettività di tipo albergo diffuso".

**Articolo 9** *Clausola di neutralità finanziaria.*

1. Dall'applicazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica regionale.

**Articolo 10** *Entrata in vigore.*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURA.

La presente legge sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione"

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

**L.R. PUGLIA 17 dicembre 2013, n. 44 <sup>(1)</sup>.****Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia in Puglia.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 20 dicembre 2013, n. 169.

---

**Art. 1 Finalità.**

1. La Regione Puglia interviene a sostegno delle iniziative rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio regionale e riconosciuti ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 1, al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni pugliesi, nonché di promuovere l'immagine del territorio regionale nell'ambito del segmento del turismo di qualità, anche in considerazione della potenziale attrazione turistica dei centri stessi.

2. La Regione, in armonia con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo, nei programmi di sviluppo locale e nelle politiche di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, promuove interventi a favore dei borghi storici riconosciuti e impegnati in programmi di tutela del patrimonio culturale e ambientale, secondo le finalità proprie del club denominato "I borghi più belli d'Italia", promosso e sostenuto dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), ovvero insigniti del riconoscimento di Sito UNESCO, Città Slow, Bandiera Arancione, Borghi Autentici.

3. Sono ammessi a contributo regionale gli interventi, proposti anche da soggetti privati, finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, alla riqualificazione urbana, alla conservazione e al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi liberi.

4. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità agli interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, al restauro delle aree e degli immobili pubblici, a infrastrutture atte a migliorare la connettività alla rete internet e alla rimozione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con la peculiarità dei borghi, nonché alla incentivazione di reti intercomunali finalizzate alla valorizzazione dei borghi storici.

**Art. 2 Definizioni.**

1. Ai fini della presente legge, si considerano borghi storici gli agglomerati insediativi che hanno ottenuto il riconoscimento dal club "I borghi più belli d'Italia" o delle Bandiere Arancioni o delle Città Slow o dell'UNESCO o dei Borghi Autentici e conservano nell'organizzazione territoriale, nell'assetto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di

proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio.

2. Gli interventi di riqualificazione di cui all'[articolo 1](#) consistono, in particolare, in opere che:

a) sono finalizzate alla rimozione di elementi contrastanti con le regole e i principi generatori della struttura morfotipologica di lungo periodo sotto il profilo delle modalità d'uso, funzionalità ambientali, sapienze e tecniche costruttive;

b) contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell'aspetto estetico dei tessuti insediativi e dei singoli edifici, utilizzando materiali da costruzione, sistemi e tecniche costruttive coerenti con i caratteri morfotipologici locali e orientati alla tendenziale chiusura dei cicli (delle acque, dei rifiuti, dell'energia);

c) concorrono alla migliore fruibilità collettiva di beni storici, artistici e sociali esistenti;

d) sono rivolte alla produzione e promozione dei prodotti tipici e alla tutela e alla valorizzazione dei mestieri tradizionali;

e) prevedono il rifacimento delle pavimentazioni stradali nei luoghi storici, nelle aree di sosta, nelle vie e piazze, con l'uso di materiali e tecniche tradizionali;

f) riguardano gli elementi espositivi delle piazze e degli spazi aperti, la segnaletica e la cartellonistica, i dispositivi di sicurezza e di protezione;

g) riguardano la sistemazione stradale, il verde pubblico, la numerazione civica, il piano del colore e l'arredo urbano, l'interramento di cavi aerei, il cablaggio delle reti, la mimetizzazione di antenne, la sostituzione di infissi e di elementi metallici non confacenti alla storia urbanistica dei luoghi;

h) sono rivolte al recupero delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche e ambientali degli ambiti spaziali interessati in coerenza con le destinazioni, prescrizioni e norme urbanistico-edilizie comunali.

### **Art. 3** *Finanziamenti.*

1. Per beneficiare dei finanziamenti di cui all'[articolo 1](#), il Comune presenta annualmente alla Giunta regionale un programma di riqualificazione del borgo storico, approvato dal Comune stesso, che deve essere conforme alle finalità della presente legge.

2. Il programma di riqualificazione prevede interventi anche nell'ambito di cui al comma 1 dell'[articolo 2 della legge regionale 29 luglio 2008, n. 21](#) (Norme per la rigenerazione urbana), volti a:

a) condividere in rete con altri Comuni i programmi di rigenerazione per la realizzazione degli interventi di cui all'[articolo 2](#);

b) completare azioni organiche già avviate dallo stesso Comune o da altri enti pubblici o ad esse complementari;

c) favorire la qualità degli insediamenti abitativi e la fruibilità turistica dei borghi;

d) recuperare la tradizione e le caratteristiche dei luoghi, attraverso progetti peculiari per qualità ed esemplarità della progettazione, con riferimento agli aspetti architettonici, estetici, culturali e sociali, nonché per le soluzioni individuate rispetto ai costi e agli effetti sulla rivalutazione del borgo storico.

3. Il programma di riqualificazione deve essere corredato, in particolare, della seguente documentazione di base:

a) relazione illustrativa delle caratteristiche e qualità del centro storico del borgo e del territorio e delle reti intercomunali di appartenenza;

b) descrizione e valutazione qualitativa degli interventi inclusi nel programma;

c) valutazione degli effetti indotti dal programma nei servizi pubblici e nell'economia locale;

d) quadro economico riepilogativo dal quale risulti l'entità complessiva e analitica dell'intervento;

e) strumenti di tutela e salvaguardia;

f) indicazione dei soggetti pubblici e privati partecipanti all'attuazione del programma, con l'indicazione dei progetti dei quali sono responsabili e degli impegni assunti.

4. Al comune è affidato il ruolo di promotore e coordinatore di tutte le iniziative e la gestione della rendicontazione degli interventi; a tal fine il comune raccoglie le richieste di contributi dei privati corredate di schede descrittive e del quadro finanziario dell'opera da realizzare.

5. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale dal Sindaco del comune nel cui territorio è situato il borgo, corredate della seguente documentazione:

a) progetto di massima;

b) relazione tecnica;

c) piano di compatibilità dei singoli progetti, anche di iniziativa dei privati, con gli obiettivi indicati dal programma;

d) dichiarazione del richiedente di non aver richiesto o beneficiato per le medesime opere di contributi regionali o statali.

#### **Art. 4** *Aggiornamento dell'elenco.*

L'elenco dei Comuni riconosciuti come i borghi storici ai sensi dell'[articolo 2](#), comma 1, è aggiornato e integrato con provvedimento della Giunta regionale.

#### **Art. 5** *Norma finanziaria.*

1. La presente legge non comporta alcuna implicazione di natura finanziaria a carico del bilancio regionale.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'*art. 53, comma 1 della L.R. 12 maggio 2004, n. 7* "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

**L.R. VALLE D'AOSTA 18 novembre 2005, n. 30 <sup>(1)</sup>.****Disposizioni per il sostegno alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione dei borghi in Valle d'Aosta.**

---

(1) Pubblicata nel B.U. Valle d'Aosta 13 dicembre 2005, n. 52.

---

**Art. 1***Oggetto e finalità.*

1. In attuazione degli articoli 2, primo comma, lettera q), e 3, primo comma, lettera m), della [legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4](#) (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione promuove le azioni di protezione e riqualificazione dei beni culturali ed ambientali, disciplinando con la presente legge gli interventi per la tutela e il riutilizzo del tessuto storico, sociale, culturale ed economico dei borghi storici della Valle d'Aosta e gli incentivi finanziari diretti a favorirne il recupero e la valorizzazione.

2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a promuovere:

a) la conoscenza, la protezione, la riqualificazione e la rivitalizzazione dei borghi storici, al fine di evitare il degrado o la perdita dei valori tradizionali di cui tale patrimonio è testimonianza;

b) la tutela, la conservazione e la valorizzazione dei borghi, in armonia con i principi sanciti, anche a livello internazionale, in materia di tutela e valorizzazione ed in particolare dagli articoli 6, comma 1, e 10 della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985, il cui cardine è costituito dalle politiche di conservazione integrata;

c) il miglioramento della qualità dell'ambiente costruito e dell'accoglienza, anche in funzione dello sviluppo di tipi diversi di turismo culturale;

d) il recupero del patrimonio edilizio abbandonato, degradato o utilizzato in modo difforme rispetto alla sua naturale destinazione, favorendo la conservazione delle funzioni tradizionali indebolite e determinando le modalità per l'esecuzione degli interventi necessari a consentire condizioni di vita adeguate per la residenza, le attività produttive e i servizi sociali.

---

---

**Art. 2***Definizioni e ambito di applicazione.*

1. Ai fini della presente legge, per borghi si intendono gli agglomerati definiti dall'articolo 36 delle norme di attuazione del piano territoriale paesistico della Valle d'Aosta (PTP), approvato con *legge regionale 10 aprile 1998, n. 13*, ed elencati nell'allegato A.
2. I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti all'interno della delimitazione dei borghi, operata dai Comuni in sede di adeguamento del piano regolatore generale comunale (PRGC) al PTP.
3. Nelle more dell'approvazione della delimitazione dei borghi di cui al comma 2, i contributi sono concessi per gli interventi aventi ad oggetto gli immobili ricadenti nelle zone A dei PRGC, corrispondenti ai borghi elencati nell'allegato A.
4. I contributi non sono comunque concedibili quando si tratti di interventi aventi ad oggetto immobili che, ancorché ricompresi nelle delimitazioni territoriali di cui ai commi 2 e 3, a giudizio della struttura regionale competente in materia di beni culturali, di seguito denominata struttura competente, non costituiscono parte integrante del tessuto storico del borgo.

---

**Art. 3***Interventi ammessi al contributo.*

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, commi 2, 3 e 4, possono essere concessi contributi per i seguenti interventi:
  - a) sistemazione di spazi o di edifici pubblici finalizzata alla predisposizione di strutture di cantiere ad eventuale uso collettivo volte ad incoraggiare ed agevolare tutti gli interventi di recupero da realizzare nell'ambito considerato;
  - b) esecuzione di opere di restauro o di riqualificazione degli spazi pubblici e privati e degli elementi di uso collettivo;
  - c) esecuzione di opere di manutenzione o di restauro architettonico delle facciate;
  - d) esecuzione di opere di restauro specialistico di affreschi, di opere scultoree inglobate nell'edificio, di elementi architettonici o decorativi di particolare pregio, di elementi strutturali particolari o di altre parti significative evidenziate dalle indagini conoscitive.

2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere preceduti da uno studio che comprende le indagini storiche, archeologiche e diagnostiche, il rilievo critico, architettonico e storico-artistico, e che costituisce parte integrante del progetto di intervento; anche tale studio può essere ammesso a contributo.

3. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere realizzati in conformità alle linee-guida per il recupero, di cui all'allegato B.

4. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere eseguiti anche su parti limitate dell'edificio, purché lo studio preliminare riguardi l'intero fabbricato e la proposta progettuale autorizzata contenga le indicazioni relative alle parti comuni dell'edificio, vincolanti anche per ogni successivo intervento volto al recupero dell'edificio medesimo.

---

---

#### **Art. 4**

##### *Entità dei contributi.*

1. Per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, il limite massimo di contributo concedibile è di euro 150.000.

2. Per gli studi di cui all'articolo 3, comma 2, il limite massimo di contributo concedibile è di euro 30.000. L'erogazione è subordinata all'avvio dei lavori oggetto dello studio finanziato.

3. Il contributo non può comunque superare, per ogni intervento, l'80 per cento della spesa ammissibile.

---

---

#### **Art. 5**

##### *Presentazione delle domande.*

1. Ai fini della concessione dei contributi di cui alla presente legge, i proprietari degli immobili oggetto di intervento devono presentare domanda alla struttura competente; la domanda è corredata della documentazione stabilita con provvedimento del dirigente della struttura competente.

---

---

#### **Art. 6**

##### *Istruttoria.*



1. L'istruttoria delle domande per la concessione dei contributi di cui alla presente legge consiste nell'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata e nell'accertamento della validità tecnica ed economica dell'intervento cui la domanda per la concessione dei contributi si riferisce.
2. L'accertamento della completezza e della regolarità delle domande presentate e della documentazione alle stesse allegata è effettuata dalla struttura competente.
3. Per l'accertamento della validità tecnica dell'intervento cui la domanda per la concessione dei contributi si riferisce, il dirigente convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i dirigenti delle strutture regionali competenti in materia di beni archeologici, beni paesaggistici, beni architettonici, beni storico-artistici, catalogazione e archivi storici.
4. Ai fini dell'ammissione ai contributi, la struttura competente, in esito all'istruttoria condotta ai sensi dei commi 2 e 3, provvede a formare apposita graduatoria, sulla base dei criteri di priorità stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

---

#### **Art. 7**

##### *Concessione dei contributi.*

1. La concessione dei contributi, il rigetto delle relative domande e l'eventuale revoca nei casi previsti dall'articolo 8 sono disposti con deliberazione della Giunta regionale.
2. L'erogazione dei contributi è subordinata alla verifica da parte della struttura competente:
  - a) della conformità degli interventi e degli studi eseguiti al progetto presentato ai fini della concessione del contributo;
  - b) della completezza e della regolarità della documentazione di spesa.

---

#### **Art. 8**

##### *Revoca.*

1. Le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario non adempia agli obblighi previsti dalla presente legge o dal provvedimento di concessione.
  2. Nel provvedimento di revoca, la Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini per la restituzione del contributo.
  3. La revoca del contributo può essere disposta anche in misura parziale, in modo proporzionale all'inadempimento riscontrato.
- 
- 

### **Art. 9**

#### *Divieto di cumulo.*

1. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche concesse per i medesimi interventi. A tal fine, il richiedente è tenuto a dichiarare, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 5, di non aver beneficiato e di non aver richiesto di beneficiare di altre provvidenze pubbliche per i medesimi interventi oggetto della domanda di contributo.
- 
- 

### **Art. 10**

#### *Vigilanza.*

1. La struttura competente può disporre, in qualsiasi momento, idonei controlli sugli interventi oggetto di contributo, allo scopo di verificarne lo stato di attuazione e di accertare il rispetto di ogni altro obbligo o adempimento previsto dalla presente legge e dal provvedimento di concessione.
- 
- 

### **Art. 11**

#### *Rinvio.*

1. La disciplina di ogni altro adempimento o aspetto relativo ai procedimenti di concessione, erogazione e revoca dei contributi di cui alla presente legge, ivi compresa la determinazione dei criteri e dei requisiti di ammissione a contributo e delle modalità di individuazione delle spese ammissibili, è demandata alla Giunta regionale che vi provvede con apposita deliberazione da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Sono altresì approvate, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di beni culturali, le modificazioni all'elenco dei borghi di cui all'allegato A e alle linee-guida per il recupero di cui all'allegato B.

---

---

## **Art. 12**

### *Disposizioni finanziarie.*

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 è determinato in annui euro 300.000 a decorrere dall'anno 2005.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2005 e di quello pluriennale per il triennio 2005/2007 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.07 (Attività culturali - Musei, beni culturali e ambientali).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo, per pari importo, dello stanziamento iscritto nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali) al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento), a valere sugli specifici accantonamenti previsti al punto E.1 dell'allegato 1 al bilancio per l'anno finanziario 2005 e a quello per il triennio 2005/2007.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

---

Allegato A <sup>(2)</sup>

## **Elenco borghi**

### **(articolo 2)**

ANTEY-SAINT-ANDRÉ: Bourg

ARVIER: Arvier, Lévégogne

AVISE: Runaz

BARD: Bard

CHAMBAVE: Bourg

CHÂTILLON: Bourg

DONNAS: Bourg

ÉTROUBLES: Étroubles

MONTJOVET: Bourg-de-Montjovet

MORGEX: Morgex

NUS: Bourg

PERLOZ: Perloz

PONT-SAINT-MARTIN: Pont-Saint-Martin

PRÉ-SAINT-DIDIER: Pré-Saint-Didier

QUART: Villefranche

SAINT-PIERRE: Saint-Pierre

SAINT-RHÉMY-EN-BOSSÉS: Saint-Rhémy

SAINT-VINCENT: Saint-Vincent

VERRÈS: Verrès

VILLENEUVE: Villeneuve

---

(2) Allegato aggiunto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2005, n. 54.

---

### **Linee-guida per il recupero (articolo 3, comma 3)**

Allegato B <sup>(3)</sup>

L'individuazione della concezione statica originaria, che sta alla base della costruzione, costituisce premessa fondamentale all'azione del suo

consolidamento. Questa deve, infatti, tendere alla conservazione dello schema statico, che riflette la concezione stessa dell'edificio da parte dell'esecutore.

Sembra che, almeno per quanto concerne tre categorie costruttive analizzate, la fondazione, l'elevato perimetrale e d'angolo, gli orizzontamenti lignei, sia possibile risalire alle linee generali del pensiero che ha sorretto l'azione dei costruttori.

I codici di pratica di seguito proposti sono, quindi, finalizzati in particolare alla conservazione dei sistemi statici e delle tipologie originari.

---

(3) Allegato aggiunto con avviso di errata corrige pubblicato nel B.U. 27 dicembre 2005, n. 54.

---

## **1. Fondazioni**

Negli edifici tradizionali generalmente la funzione di sostegno viene attribuita all'intero primo livello, interrato o seminterrato: si tratta di una concezione statica che può essere ricondotta allo schema di una scatola resistente. Secondo un tale schema, quindi, deve essere progettato l'intervento di recupero, prendendo sempre in esame l'intero perimetro.

I dissesti della «scatola» possono dipendere da traslazioni verticali del maschio angolare o da cedimenti parziali dei muri perimetrali. Le cause sono generalmente attribuibili ad infiltrazioni d'acqua nel terreno, ma potrebbero derivare anche da incremento delle tensioni nel terreno dovuto all'aumento dei carichi per l'addossamento di nuovi corpi o sopraelevazioni.

Si potrà intervenire come segue:

a) eliminazione a monte delle cause d'infiltrazione:

- 1) analisi idrogeologica;
- 2) azioni di difesa del suolo;
- 3) monitoraggio dell'edificio;

b) ampliamento della base fondale: sottomurazioni con tecniche tradizionali:

- 1) puntellamento provvisorio;
- 2) suddivisione del lato interno della parete interessata in «cantieri» discontinui;

3) scavo del primo «cantiere» sino al livello richiesto, per uno spessore almeno pari alla metà dello spessore del muro;

4) costruzione del rinforzo, con tecnica e materiale simile a quello utilizzato nella costruzione, fino a contatto con la parte di muratura soprastante, avendo cura di inserire nella nuova opera muraria alcuni elementi di lunghezza pari allo spessore del muro per permettere il successivo ammorsamento del settore esterno;

5) disarmo, riempimento e costipamento del terreno;

6) ove possibile, ripetere l'operazione all'esterno;

7) nel caso di terreni poco consistenti, si ammette l'esecuzione di un getto di sottofondo di malta di calce idraulica e pietre per una migliore ripartizione del carico.

---

## **2. Elevati**

### **2.1. Murature portanti**

Nel caso di dissesti murari importanti, si individueranno le parti, eventualmente da rimuovere, quindi si adotteranno le tecniche classiche (cuci-scuci; integrazioni e iniezioni con materiali adeguati). In ogni caso, il nuovo materiale utilizzato sarà uguale a quello esistente; la posa non prevede il «sottosquadro».

Con l'osservazione diretta si identificheranno i materiali che costituiscono la muratura e, se necessario, con adeguati sondaggi, anche lo schema di costruzione.

I materiali utilizzati generalmente sono la pietra e il legno. I leganti possono essere più o meno ricchi di calce; sovente venivano utilizzate semplici terre. In quest'ultimo caso si tratta di terre locali a base argillosa, selezionate appositamente per le loro caratteristiche di tenuta alla compressione, simile a quelle delle malte con calce, fintanto che restano asciutte. Le terre erano utilizzate, negli ambiti più poveri, anche come intonaci, alla condizione, però, di essere protette in superficie da un sottile strato di calce, resistente all'azione dilavatrice dell'acqua meteorica.

Gli schemi costruttivi possono essere molteplici; qui se ne individuano due che sembrano avere maggiore diffusione sul nostro territorio:

a) i due paramenti delle due facce sono collegati con disposizione «a pettine» degli elementi che costituiscono i filari;

b) i paramenti delle due facce sono semplicemente accostati e collegati sporadicamente con elementi passanti.

Nel caso dell'utilizzo di malte di buona fattura, cioè con granulometria e legante correttamente proporzionati, le murature, in sé, mantengono nel tempo un buono stato di salute conservando inalterate le capacità statiche originarie.

Nel caso di utilizzo di pseudo legante di terra, le murature sono da considerarsi praticamente «a secco». La terra, infatti, data la scarsa coesione interna, tende a sgretolarsi facilmente sotto l'azione dei carichi, soprattutto quando si creano le condizioni per la sua espulsione dal piano di allettamento.

Fintanto che lo strato d'intonaco protettivo rimane intatto, si può presumere che non si verificheranno assestamenti anomali delle murature. Se ciò non avviene inizia un processo di erosione e dilavamento in corrispondenza dei giunti del paramento esterno che può determinarne ulteriori abbassamenti, destabilizzando, col tempo, l'intera sezione muraria.

L'intervento di recupero di murature di questo tipo deve, quindi, innanzitutto, ricomporre le difese dagli agenti atmosferici.

### **2.1.1. Ricostituzione dei giunti**

L'intervento si effettua per parti, se eseguito correttamente può aumentare sensibilmente le caratteristiche di tenuta meccanica della struttura; le operazioni da eseguire possono essere le seguenti:

a) scarnitura manuale dei giunti con l'ausilio di piccoli attrezzi (raschietti, cazzuolini, cucchiai ecc.);

b) pulitura delle pietre con spazzole di saggina e aspiratore; si devono evitare lavaggi con acqua in pressione;

c) inumidimento del giunto tramite nebulizzatore;

d) riempimento parziale del giunto con impasto di calce e sabbione (0.2-0.7 cm.);

e) dopo qualche ora (in relazione alle condizioni di umidità ambientale), si deve comprimere lo strato posato ed eventualmente inumidirlo, al fine di impedire un essiccamento troppo rapido della malta;

f) deposizione di un secondo strato di malta con calce e inerte di granulometria più sottile (0.2-0.5), se non si intende intonacare. In caso contrario, si manterrà la stessa granulometria. Nel caso sia prevista una finitura ad intonaco, si manterrà un lieve sottolivello che funge da aggrappo. Il nuovo intonaco sarà posato con lo stesso criterio utilizzato per il riempimento dei giunti, ma posando tre strati;

g) controllo del processo di essiccazione evitando che sia troppo veloce, eventualmente inumidendo con nebulizzatori.

### **2.1.2. Miglioramento delle caratteristiche meccaniche della struttura mediante impregnazione**

Possono essere migliorate le caratteristiche di resistenza meccanica degli pseudo leganti (terre) o degli impasti a scarso contenuto di calce mediante l'impregnazione con prodotti adeguati (per esempio a base di latte di calce, di silicati d'etile o altre resine reperibili sul mercato).

Questa operazione segue, generalmente, la ricostituzione dei giunti.

Il miglioramento può avvenire nel modo seguente:

a) esecuzione di fori di piccolo diametro (da 3 a 5 mm.) in corrispondenza del piano di allettamento; tali fori devono raggiungere almeno la profondità pari ad un terzo dello spessore della muratura;

b) introduzione di cannuce graduate e iniezione del composto prescelto; l'operazione deve essere interrotta quando la superficie esterna comincia ad inumidirsi;

c) aspersione del prodotto sulla superficie esterna, con pennello o «airles»; l'operazione deve essere interrotta quando sulla superficie permangono chiazze di materiale rifiutato.

Di estrema importanza è la scelta dei materiali da utilizzare, che devono garantire una regolare traspirazione della muratura.

### **2.1.3. Deformazioni delle strutture murarie**

Le deformazioni dei muri, che si manifestano, in genere, come spanciamiento, rigonfiamento di una sezione, sono determinate essenzialmente dall'eccessiva luce libera, che rende i muri «snelli», in mancanza di tiranti o contrafforti. Si verifica sovente che innalzamenti successivi, quindi aumenti del carico e della luce (altezza) del muro, producano appunto tali fenomeni.

Si deve prestare attenzione anche alla distribuzione del carico in corrispondenza della testa del muro che, nel caso di paramenti semplicemente accostati, potrebbe gravare su una soltanto delle facce, che ovviamente non fornisce la sezione resistente necessaria per il trasferimento del carico alle fondazioni in sicurezza. In tal caso, un'azione preventiva all'intervento di risanamento si rende necessaria: si dovranno rendere solidali le due facce con tecniche adeguate quali ad esempio iniezione di leganti e/o inserzioni di elementi nello spessore della muratura.



Quindi, ove si verificano deformazioni per pressoflessione o carico di punta, si interverrà con l'inserimento di catene in corrispondenza dei solai, poste sotto il piano pavimentale, in modo tale da ridurre la luce libera d'inflessione.

I tiranti saranno ancorati alla muratura tramite piastre di acciaio angolari, su superfici predisposte.

La sequenza delle operazioni per posizionare i tiranti passanti all'interno degli edifici può essere la seguente:

a) individuazione della superficie esterna per l'appoggio della piastra d'ancoraggio. Quando la superficie lo consente, è preferibile un'azione diffusa sulla muratura, con l'inserimento di un maggior numero di elementi. Sembrano maggiormente appropriate piastre con bracci che permettono, agli estremi, un assorbimento elastico degli sforzi. Il dimensionamento della piastra deve coinvolgere almeno tre corsi di pietre della muratura;

b) scarnitura dei giunti delle pietre interessate dalla zona d'appoggio;

c) pulitura delle superfici con spazzole di saggina e aspiratore;

d) ricostruzione del giunto con malte a resistenza migliorata;

e) stesura della malta a resistenza migliorata sino alla superficie esterna;

f) ripetizione all'interno delle quattro operazioni;

g) realizzazione dei fori passanti di diametro non superiore a 40 mm. mediante carotatrice a sola rotazione;

h) taglio e preparazione dei tiranti filettati alle estremità;

i) collegamento delle barre o dei trefoli;

j) messa in opera delle piastre;

k) messa in tensione dei tiranti con chiavi dinamometriche; è importante non tendere i tiranti e sollecitare la muratura. Il compito del sistema è quello di assorbire eventuali sforzi in eccesso, non di correggere le deformazioni.

Questo sistema viene proposto nel caso in cui si verificano rotazioni dei «cantionali» (muratura d'angolo costituita da blocchi selezionati) con conseguente «apertura» della «scatola resistente»; si può procedere tramite incatenamento esterno all'edificio.

Le catene possono essere realizzate con barre o trefoli in acciaio armonico, poste all'esterno delle superfici o mascherate dagli intonaci degli edifici. Nel caso di corpi addossati che impediscono la cerchiatura dell'intero corpo, il sistema dovrebbe abbracciare l'intero perimetro del complesso (se non molto

esteso). Nel caso in cui ciò non sia possibile, si dovranno progettare sistemi diversi quali, ad esempio, il sostegno dell'angolo con contrafforti o l'innesto di catene oblique.

In ogni caso, le pietre d'angolo devono coprire almeno quattro filari incrociati e i materiali utilizzati devono essere trattati in modo tale da resistere all'azione degli agenti atmosferici.

#### **2.1.4. Crepe**

Eliminata la causa delle crepature, il loro riempimento assume la funzione di assicurare la continuità del materiale ed impedire che fattori degradanti possano penetrare nella muratura.

Le caratteristiche meccaniche del materiale utilizzato devono essere il più simile possibile a quelle dei leganti presenti.

I metodi di intervento possono essere i seguenti:

a) crepe di notevole dimensione (2,5 cm.):

1) pulitura delle superfici interne alla crepa con piccoli attrezzi e aspiratore; evitare getti d'acqua;

2) inumidimento delle superfici pulite con nebulizzatore;

3) riempimento con malta selezionata assicurando continuità della fessura con i giunti posti ai lati;

4) costipamento della malta, se la profondità della crepa richiede più strati successivi;

5) inserimento di «zeppe» di pietra piatte con funzione di elemento legante dei lembi opposti della crepa, oltreché di miglioramento delle capacità di resistenza della sezione muraria;

6) lisciatura finale a livello oppure in leggero sottosquadro se si intende intonacare;

b) crepe di piccola dimensione (fino a 2 cm.):

1) eliminazione dalla fessura e dai giunti della muratura interessata delle parti deboli staccate, fratturate o sfarinate, fino ad incontrare la superficie sana. L'operazione si effettua manualmente con piccoli attrezzi e aspiratore;

2) inumidimento della zona con nebulizzatore;

3) stuccatura della crepa e dei giunti, partendo dal basso;

4) riempimento con latte di calce, eventualmente «caricato» con polveri provenienti dalla frantumazione di materiale lapideo reperito sul posto. Questa operazione si effettua tramite l'utilizzo di imbuti o «pipette» (coppette) predisposte lungo la crepa, che vengono sigillate man mano che si sale.

Il sistema proposto può essere utilizzato per migliorare l'adesione degli intonaci o della continuità del materiale interno dei muri.

Per l'esecuzione di tali interventi si dovrà tener conto delle condizioni di calore ed umidità atmosferiche.

### **2.1.5. Risarcimenti murari («Cuci-Scuci»)**

Per degradi che interessano più di un terzo della parete può essere necessario, quando compatibile con le esigenze di tutela, demolire e ricostruire totalmente la parte.

La seguente proposta riguarda interventi su piccole superfici la cui valenza, però, può essere estesa, con le dovute cautele, a superfici di maggiore dimensione:

a) eliminazione delle parti deboli lungo il perimetro della zona interessata, sino ad incontrare la parte sana;

b) pulitura con aspiratore delle superfici messe a nudo;

c) inumidimento delle superfici con nebulizzatore;

d) ricomposizione dei filari, ponendo particolare attenzione alla formazione degli «incroci» con la parte di muratura sana.

Le «legature» devono essere eseguite con cura sia nel senso longitudinale che trasversale alla muratura.

### **2.1.6. Bonifica delle murature**

Gli interventi sono volti alla costruzione di zone aerate di separazione tra l'edificio e le superfici di contatto esterne con zone umide.

Soprattutto in presenza di strutture spingenti, lo scavo per la formazione di eventuali intercapedini dovrà essere eseguito per cantieri alternati procedendo contemporaneamente al consolidamento della superficie esterna della muratura.

Gli interventi possono essere eseguiti come segue:

a) esecuzione dello scavo manuale o con piccole macchine, per sezioni verticali successive, previo consolidamento murario della superficie soprastante;

b) costituzione dell'intercapedine con aperture che consentano la libera circolazione dell'aria;

c) se necessario, si deve provvedere alla formazione di setti che assicurino il contrasto alle eventuali spinte della muratura di fondazione;

d) generalmente i migliori risultati si ottengono raggiungendo la quota d'imposta della fondazione dell'edificio;

e) nel caso non si possa raggiungere dall'esterno la quota d'imposta della fondazione, si potrà, eventualmente, ovviare con la costruzione di una intercapedine interna collegata a quella esterna.

## **2.2. Tramezzi**

I tramezzi non sono parti «mollì» dell'edificio. Al contrario, sono elementi fondamentali per definire spazialità e tipologie distributive.

In molti edifici, i tramezzi sono l'espressione di tecnologie storiche la cui perdita è un danno per la collettività (per esempio quelli armati con strutture lignee).

I tramezzi possono essere portanti; in alcuni casi, per la tutela dell'edificio, potrebbe essere meno dannoso sostituire un muro portante piuttosto che un tramezzo.

I tramezzi supportano cornici e decori; la loro eventuale rimozione deve tenerne conto, evitando la perdita di beni artistici.

I tramezzi contengono i serramenti interni e le loro cornici; quindi, in caso di eliminazione, la perdita è doppia e doppia dovrà essere l'attenzione posta alla loro tutela.

I tramezzi di legno sono molto delicati e di grande valore storico e tipologico. Tendenzialmente si dovranno conservare.

L'eliminazione di un tramezzo può modificare radicalmente la tipologia abitativa; la scelta, quindi, deve essere ponderata e cosciente.

Nei rilievi devono emergere in modo chiaro e univoco le caratteristiche dei tramezzi.

---

## **3. Orizzontamenti**

### **3.1. Volte**

Le strutture voltate costituiscono solitamente la solida base d'appoggio dell'edificio, pertanto non dovrebbero essere intaccate da alcun genere d'intervento. Normalmente sono strutture solide in sé che vengono danneggiate da episodi riconducibili, nella grande maggioranza, ad assestamenti o cedimenti del piano fondale; il recupero della struttura deve quindi partire, eventualmente, dal consolidamento delle fondazioni. Eliminata la causa del dissesto, il corretto funzionamento della volta si recupera, normalmente, con l'inserimento di zeppe adeguate alla ricomposizione della continuità del materiale.

L'elemento debole del sistema sembra essere la muratura di sostegno delle volte. Il dissesto viene generalmente provocato da una eccessiva spinta delle volte, determinata dai carichi superiori. L'intervento deve tendere, quindi, alla riduzione di tale spinta mediante la rimozione delle masse non strutturali gravanti sulle volte e nel riequilibrio della curva delle pressioni interne.

Le operazioni da eseguire possono essere le seguenti:

- a) puntellamento della volta;
- b) rimozione delle masse sovrastanti. Questa operazione deve essere eseguita per strati successivi sull'intera superficie;
- c) pulitura della superficie dell'estradosso della volta tramite piccoli attrezzi e aspiratore;
- d) sostituzione degli elementi degradati e/o inserzione di zeppe di pietra adeguate alla ricostituzione del corpo della volta.

Nel caso di non recuperabilità della capacità resistente del materiale costituente la volta, si può procedere tramite la costituzione di una controvolta di irrigidimento e/o sostegno, come segue:

- a) esecuzione di fori in numero adeguato con strumenti a sola rotazione per l'alloggiamento degli elementi (per esempio, tondini d'acciaio ad aderenza migliorata) che dovranno assicurare il collegamento della superficie della volta con la nuova struttura di sostegno;
- b) ancoraggio dei tondini con cementi o resine a espansione controllata;
- c) posa di rete elettrosaldata di maglia adeguata e collegamento della stessa con i tondini;
- d) posa in opera di perni saldati in corrispondenza di eventuali «frenelli» (muretti trasversali), atti ad impedire lo scorrimento di questi ultimi sulla controvolta;
- e) esecuzione eventuale di «frenelli» di spessore non superiore alla sezione in chiave della volta e posti ad un interasse opportuno. Nel «frenello» devono

essere previste aperture atte a consentire la circolazione dell'aria fra i settori così originati sull'estradosso della volta.

Una possibile alternativa a questo sistema «ad elementi» può essere costituita realizzando controvolta e «frenelli» come un unico elemento in cemento armato, collegato alla muratura perimetrale tramite un cordolo costruito sui bordi.

### **3.2. Solai in legno**

Il rilievo deve essere preciso, deve rappresentare la struttura documentata anche sulla base di sondaggi di tipo stratigrafico e/o indagini non distruttive.

Generalmente i solai si conservano. È ammessa la sostituzione degli elementi di documentata irrecuperabilità. Nel caso in cui queste strutture siano portatrici di valori storico-estetici, si potrà operare soltanto con specifiche tecniche di restauro.

Sono ammessi esclusivamente tipi di consolidamento compatibili con i materiali che compongono il solaio e con la tutela dell'edificio.

I solai in legno si ricostruiscono o si consolidano con lo stesso materiale.

Nei consolidamenti non sono ritenuti compatibili sistemi misti che prevedano l'utilizzo di calcestruzzo.

Nei consolidamenti con elementi aggiunti, sono da preferire materiali leggeri onde rispettare le originali caratteristiche statiche degli edifici.

Deve essere rispettata la posizione originaria della quota dei solai; possono essere considerati compatibili gli spostamenti effettuati nell'ambito dei fori sede delle travi, ove possibile.

Vengono individuate di seguito due possibili tipologie di solai:

1) solai il cui tavolato perimetrale è appoggiato e inchiodato o avvitato alle travi di sostegno; le tavole sono semplicemente accostate. Dei due, questo è il tipo più rigido e rappresenta il sistema «moderno» di intervento nell'ambito dei lavori di rifacimento dei piani pavimentali;

2) solai il cui tavolato pavimentale è inserito in scanalature ricavate nelle travi di sostegno; le tavole sono maschiate. Tale costruzione determina una maggiore libertà di movimento delle varie campate d'assi e, quindi, una maggiore elasticità dell'intero sistema.

### **3.3. Irrigidimento del solaio**

Il sistema suggerito è consigliabile per luci fino a 5 mt.; per quelle superiori, e secondo lo stato di conservazione del solaio, può essere previsto l'inserimento di una trave rompi-tratta.

#### *Caso A - Intervento sul sistema portante*

L'intervento può essere eseguito come segue:

- a) smontaggio del tavolato pavimentale;
- b) levigatura della superficie dell'estradosso delle travi portanti;
- c) ricostituzione del livello del piano di appoggio, nel caso di forte incurvatura delle travi, con il seguente sistema:
  - 1) incollaggio con resine adeguate e/o incavigliature di tavole di larghezza pari alla trave e di spessore sufficiente al raggiungimento del livello desiderato;
  - 2) levigatura della superficie fino all'ottenimento del piano di lavoro necessario;
  - 3) revisione della muratura nella zona d'appoggio ed eventuale suo rinforzo o rifacimento;
  - 4) ripristino del tavolato pavimentale, maschiato, incollato e/o incavigliato; se necessario, il tavolato si può avvitare con una vite inclinata in corrispondenza del «maschio»;
  - 5) levigatura e lamatura del pavimento.

Un sistema interessante per il miglioramento delle capacità resistenti di queste strutture consiste nella sovrapposizione alla trave di un tavolone incollato e/o incavigliato o avvitato. Tale operazione trasforma la sezione resistente da rettangolare, qual è quella del semplice trave, in una sezione a «T», che vede aumentato considerevolmente il proprio momento d'inerzia. Se si considera, poi, che il nuovo elemento può essere collocato al di sopra di un tavolato a sua volta solidale con la trave portante e, quindi, offrire l'appoggio per un nuovo pavimento ligneo montato magari con direzione ortogonale al primo, si possono ben immaginare i vantaggi che un tale sistema offre sia dal punto di vista strutturale sia da quello logistico.

Nello spazio fra i due tavolati, infatti, possono comodamente trovare alloggio impianti di vario genere.

Sovrapposizione di un nuovo tavolato al vecchio:

- a) puntellamento del solaio;
- b) levigatura del vecchio tavolato;

- c) ricostituzione del livello in caso di forti incurvature del solaio;
- d) incollaggio con resine adeguate e/o caviglie in legno di pannelli di multistrato di spessore appropriato;
- e) levigature della superficie, in piano;
- f) sovrapposizione in senso ortogonale al vecchio pavimento di quello nuovo, maschiato, incollato e/o incavigliato;
- g) levigatura e lamatura del nuovo pavimento.

#### *Caso B - Intervento sul tavolato pavimentale*

In questo caso, si irrigidiscono solo le singole campate, nel rispetto dello schema statico originario.

Sovrapposizione di un nuovo tavolato pavimentale:

- a) pulitura del vecchio pavimento;
- b) incavigliamento del nuovo tavolato, come nel caso precedente;
- c) in corrispondenza delle travi, la tavola pavimentale di livellazione dovrà essere indipendente dal resto del tavolato, che può essere maschiato nel tratto compreso fra due travi.

Sono da evitare sistemi di irrigidimento tramite solette collaboranti in cemento armato, in quanto richiederebbero la collaborazione della muratura, quindi con scassi notevoli per l'inserzione e introducono strutture che non fanno parte della tradizione costruttiva, né del pensiero progettuale originale e, soprattutto, introducono elementi rigidi ed eccessivamente pesanti all'interno di sistemi elastici e leggeri.

### **3.4. Consolidamento delle travi di legno**

#### **3.4.1. Inserimento di profilati di ferro**

Si propone l'inserimento di un profilato di ferro piatto longitudinale in aderenza all'intradosso della trave e la realizzazione degli opportuni collegamenti con la superficie estradossale. Questo tipo di intervento è richiesto laddove sia necessario aumentare la portanza delle travi lignee. Può essere applicato quando gli elementi non presentino valori formali derivati da lavorazioni particolari delle travi.

Di seguito sono proposti alcuni modi per raggiungere tale obiettivo:

- a) inserimento visibile all'interno dell'ambiente sottostante mediante:



- 1) pulitura della superficie ed eliminazione delle parti disgregate;
  - 2) esecuzione dei fori per l'alloggiamento dei bulloni; i fori sono inclinati a 45°;
  - 3) posa in opera del ferro piatto;
  - 4) esecuzione dei collegamenti ferro piatto-trave, mediante bulloni;
- b) inserimento mascherato all'interno delle travi mediante:
- 1) smontaggio del pavimento;
  - 2) pulitura della superficie dell'estradosso della trave;
  - 3) esecuzione della scanalatura di alloggiamento dell'anima;
  - 4) inserimento dell'anima d'acciaio, di sezione opportunamente calcolata, incollata con resine epossidiche;
  - 5) pulitura e riassetto del pavimento come sopra.

#### **3.4.2. Rigenerazione delle testate**

Nel caso di strutture di valore storico-architettonico, in presenza di gravi degradi verificati con l'osservazione diretta o con analisi non distruttive, quali per esempio, l'endoscopia della testata delle travi, si procederà alla rigenerazione della parte.

Tale operazione può essere effettuata con diversi tipi di materiale e con diverse tecniche. Si rimanda, pertanto, alla manualistica pubblicata (per esempio: Manuale di consolidamento, a cura di P. Rocchi, ed. DEL, Roma, 1991).

#### **3.4.3. Infittimento della struttura portante**

Tale operazione può essere realizzata mediante:

- a) rimozione del tavolato;
- b) esecuzione dello scasso nella muratura, manualmente e con particolare cautela;
- c) predisposizione degli appoggi (come per la sostituzione);
- d) inserimento delle travi;
- e) ripristino della muratura.

#### **3.4.4. Sostituzione totale o parziale della travatura portante**

Tale operazione può essere realizzata mediante:

- a) puntellamento del solaio;
  - b) rimozione del tavolato superiore;
  - c) taglio della testata delle travi; i tagli vanno effettuati a 45°, verso la muratura;
  - d) estrazione dal muro delle teste residue;
  - e) consolidamento della muratura in corrispondenza dei vani e predisposizione del piano di appoggio (piastra in ferro, getto di materiale idoneo, ecc.);
  - f) predisposizione per l'inserimento della nuova trave;
  - g) allargamento del foro lungo il filare; i fori si allargano alternativamente e sui lati opposti;
  - h) inserimento della nuova trave;
  - i) ripristino della muratura.
- 
- 

#### **4. Tetti**

Il rilievo dell'orditura dei tetti deve essere eseguito in scala opportuna (1:50; 1:20; 1:10; 1:1), evidenziando tutti gli elementi che ne compongono la struttura.

Si richiede una ricca documentazione fotografica sia precedente all'intervento che in corso d'opera.

Non sono ammesse sostituzioni, salvo la dimostrata non recuperabilità dell'elemento.

In caso di adeguamenti statici, deve essere preferito il consolidamento alla sostituzione.

Particolari tecniche costruttive o di finitura, quali cerniere costituite da caviglie o lavorazioni superficiali eseguite, per esempio, con l'accetta, devono essere adeguatamente valorizzate dal progetto.

I tetti sono realizzati con molteplici tipologie, in ogni caso da riconoscere e valutare puntualmente caso per caso. In generale, si deve conservare lo schema statico originale.

#### **4.1. Orditura**

Nel caso di impianti di orditura importanti quali, ad esempio, con capriate, si dovrà eseguire il restauro dei vari elementi con sistemi di rigenerazione delle parti, per i quali si rimanda, come già detto, alla manualistica specifica.

La struttura dei tetti presi in considerazione si caratterizza per l'estrema semplicità: è composta generalmente da un'orditura portante principale - trave di colmo, dormienti e terzere - e da una secondaria - paradossi - di solito posti ad un interasse che non supera gli 80 cm.

L'appoggio del sistema principale sui muri è sovente realizzato tramite l'interposizione di elementi lignei che fungono da ripartitori del carico.

Il sistema di connessione dei paradossi con la struttura principale può essere ricondotto allo schema della «cerniera».

L'eventuale traslazione è, infatti, impedita con l'inserimento, in corrispondenza dell'appoggio della trave sul colmo, di una «caviglia» in legno duro.

In tale situazione sono possibili due eventi di degrado:

a) cedimento del legno per sovraccarico o marcescenza dovuta ad infiltrazioni d'acqua: in questo caso l'intervento è analogo a quello da eseguire per le travi dei solai;

b) slittamento del paradosso dovuto al cedimento della «caviglia» di fermo, in corrispondenza del colmo.

Viene proposto di seguito un possibile codice di pratica, relativo ad interventi da effettuare nel secondo caso.

L'intervento è volto al ripristino del sistema di vincolo mediante:

a) rimozione del manto di copertura e pulizia della struttura sottostante;

b) rimozione delle «latte», tavolato di sostegno delle «lose» (pietre di copertura);

c) ancoraggio del paradosso alla trave di colmo tramite pinzatura con morsetti e messa in trazione con cavi tessili statici;

d) rimozione dei residui della caviglia danneggiata;

e) ricostituzione eventuale del foro di alloggiamento della nuova caviglia di adeguata sezione;

f) messa in opera della nuova caviglia;

g) rimozione del sistema di tenuta di sicurezza (pinza e cavi);

h) ricostruzione del manto di copertura, col recupero del maggior numero possibile di «lose» precedentemente accantonate.

#### **4.2. Manto di copertura**

Il manto di copertura deve essere consono all'ambiente in cui si colloca e in armonia con la tipologia dell'edificio che protegge. La legge prevede la copertura in lastre di pietra.

È sempre preferibile un'azione di manutenzione con l'integrazione delle lastre irrecuperabili alla sostituzione totale del manto con nuovo materiale.

È possibile la deroga alla legge qualora le caratteristiche tipologiche e statiche dell'edificio prevedano, all'origine, altro tipo di materiale di copertura.

Sono compatibili aperture del tipo finestra a tetto. Il loro numero deve essere limitato allo stretto indispensabile, al fine di garantire una buona illuminazione; si può ammettere una sola piccola finestra a tetto sui locali non abitabili del sottotetto.

#### **4.3. Abbaini**

Gli abbaini non sono, nel nostro territorio, strutture tradizionalmente pensate col tetto; sono, piuttosto, concepiti come accesso facilitato al tetto, per le operazioni di manutenzione della copertura.

Negli studi propedeutici al recupero si dovranno, quindi, individuare le ragioni della presenza dell'abbaino nello specifico edificio.

La concessione di nuovi abbaini è collegata ad una precisa volontà di rendere abitabili i sottotetti e quindi di derogare, almeno negli ambiti di edilizia minore, da una stretta tutela volta alla conservazione.

Le dimensioni degli abbaini storici sono ridotte, in quanto dovevano permettere l'uscita di una persona, ma tali, in ogni caso, da proteggere dal freddo.

La morfologia degli abbaini deve essere adeguata all'ambito in cui questi si collocano: non sono accettabili, ormai, imitazioni di un rustico vernacolare in ambiti urbani, mentre lo sono in quelli ancora rurali o a questi riconducibili per immagine.

Si può concedere l'edificazione di nuovi abbaini solo in locali che possiedano già i requisiti per l'abitabilità, escludendo i depositi e i sottotetti non abitabili.

---

---

## **5. Finiture**

### **5.1. Intonaci**

L'esterno delle case d'abitazione valdostane è sempre stato intonacato. L'intonaco costituiva la protezione del muro ed era considerato superficie di sacrificio, da mantenere e integrare periodicamente. Nelle situazioni di maggiore povertà, l'intonaco era fatto con terre selezionate, quindi ricoperto con un sottile strato di calce, che lo proteggeva dal dilavamento.

All'interno, gli intonaci erano generalmente costituiti da malta di sola calce e sabbia.

Gli intonaci devono essere analizzati identificandone il tipo di inerte impiegato, la granulometria, possibilmente la percentuale di legante, oltre che le impurità contenute nell'impasto.

Gli intonaci devono essere conservati anche quale testimonianza delle tecniche applicate nella loro stesura.

Gli intonaci distaccati dal supporto devono essere consolidati con materiali compatibili quali, ad esempio, il latte di calce.

Gli intonaci irrecuperabili possono essere integrati con impasti le cui caratteristiche siano il più possibile simili all'intonaco originale.

La sostituzione può essere accettata soltanto nel caso di non recuperabilità dello strato (di solito per «sfarinamento» dovuto alla estrema povertà di legante nell'impasto).

Nel caso della sostituzione o di posa ex novo, l'intervento si effettua su tratti orizzontali di parete, possibilmente su tutta la lunghezza di questa, evitando giunti verticali.

Si preparerà in anticipo la quantità di impasto necessaria a ricoprire l'intera parete; si stenderanno due strati di intonaco con granulometrie differenziate.

Costituzione dell'intonaco:

- a) pulitura della superficie con spazzole di saggina e aspiratore;
- b) inumidimento della superficie con nebulizzatori;

c) stesura del primo strato di malta di calce e inerte grossolano;

d) dopo qualche ora, si inumidirà la superficie e si comprimerà lo strato con il «frettazzo» (tavola liscia con impugnatura di varie dimensioni);

e) stesura del secondo strato di intonaco di malta di calce e inerte fine;

f) dopo qualche ora, inumidimento e compressione dello strato.

Negli ambienti interni si stenderà un terzo strato di «lisciatura» composto di calce pura.

Le pareti degli edifici, almeno quelle degli ambienti destinati ad abitazione, erano intonacate. Si vuole sottolineare l'importanza degli intonaci dal punto di vista della protezione delle murature, soprattutto se legate con terre; si ribadisce che, nel caso di interventi di recupero, l'intonaco deve essere ripristinato.

La tecnica di posa sopra proposta determina una buona resistenza della superficie agli agenti atmosferici e una migliore resistenza alla compressione.

È importante che l'acqua aggiunta durante la miscelazione sia appena sufficiente a dare omogeneità all'impasto.

Sono da evitare intonaci di malta bastarda, che contengano cemento o prodotti simili.

Si deve, inoltre, evitare di lavorare con temperature prossime allo zero.

## **5.2. Tinteggiature**

La tinteggiatura ha un importante valore storico, ma anche paesaggistico. La tutela va esercitata tenendo in debito conto entrambi gli aspetti.

Deve essere sempre prodotta una analisi stratigrafica delle tinteggiature e degli intonaci presenti.

Il progetto di tinteggiatura potrà non tenere conto dei dati forniti dalle indagini stratigrafiche, e quindi riproporre colori del passato, qualora questi siano in forte contrasto con esigenze di tutela paesaggistica. Nel caso, però, di tinteggiature di importante valore storico, la scelta del mantenimento potrebbe prevalere nonostante il contrasto ambientale.

I colori delle tinteggiature di progetto e di rilievo devono essere riferiti alla scala dei colori internazionali.

Nuove scelte di decoro possono essere ammesse, ma devono essere preventivamente concordate con gli uffici competenti; in ogni caso, si dovrà

mantenere il rapporto fra i colori della facciata individuato dall'indagine stratigrafica.

In assenza di un piano del colore, si devono produrre le proposte progettuali su prospetti colorati con tonalità il più possibile simili ai campioni di facciata, e quindi a quelle del risultato finale.

La tinta sarà costituita da calce colorata con terre naturali sia per gli interni che, soprattutto, per gli esterni. In quest'ultimo caso, si dovrà porre particolare attenzione al processo di essiccazione, che dovrà essere controllato ed eventualmente rallentato.

Dalla parete, pertanto, si dovranno eliminare i colori a base chimica presenti, almeno fino al primo strato tradizionale a calce.

Per quanto riguarda la tecnica di applicazione delle pitture a base di latte di calce, si fa presente quanto segue.

Si applicano sull'intonaco tre mani (scialbature) esclusivamente a pennello.

La prima mano sarà confezionata con la concentrazione maggiore di terre naturali.

La seconda, quando la prima è asciutta, con minore concentrazione di colore.

La terza mano conterrà acqua di calce e terre coloranti in quantità ancora minore rispetto alle due mani precedenti, e si potrà stendere anche a spruzzo. In questo modo, si evidenziano trasparenze di colore particolarmente belle.

Si consideri che la saturazione del colore si ottiene con il 10 per cento di terra colorata rispetto alla quantità totale del latte di calce.

Le terre possono essere mescolate fra loro in varie proporzioni, ottenendo così colori personalizzati.

### **5.3. Pavimentazioni**

I pavimenti caratterizzano gli ambienti e non sono sostituibili tout court. La loro eventuale sostituzione deve essere attentamente valutata dagli uffici competenti.

Il pavimento originale di un edificio lo caratterizza alla pari dei prospetti e di tutti i suoi elementi costituenti: è oggetto quindi di massima tutela.

In case relativamente recenti, paradossalmente, i pavimenti vanno tutelati con maggiore vigore in quanto coevi all'edificio, cosa non sempre vera per i vecchi fabbricati.

In una casa «povera», i pavimenti saranno poveri ma coerenti con l'edificio: pertanto, se si intendono nobilitare gli ambienti, si devono perseguire strade diverse dalla sostituzione dei pavimenti.

Nel rifare i pavimenti, l'elemento guida nella scelta di disegni e materiali deve essere l'edificio e i suoi ambienti con i relativi decori, non il gusto estetico del committente o la moda del momento.

I pavimenti in legno possono essere sostituiti con pavimenti dello stesso materiale, trattati con tecniche tradizionali.

#### **5.4. Serramenti**

I serramenti costituiscono un importante elemento caratterizzante dell'edificio, quindi devono essere tutelati.

I serramenti tradizionali sono espressione di un artigianato ormai scomparso e quindi hanno un notevole valore documentale e storico.

I vetri e la ferramenta sono spesso di rara fattura e superstiti di tecniche ormai quasi scomparse e/o difficilmente riproducibili.

Il serramento, se in buone condizioni, non deve essere sostituito. Se si stabilisce, con opportuni calcoli che dimostrino un'insufficiente coibentazione, l'assoluta necessità di intervento su un serramento in buone condizioni, si dovrà conservarne la struttura inserendo i vetri doppi al posto dell'originale vetro semplice.

Il serramento ammalorato dovrà essere, se possibile, restaurato. In caso contrario, potrà essere sostituito con autorizzazione della Soprintendenza ai beni culturali.

I serramenti si sostituiscono, eventualmente, con copie identiche per materiale, tipologia e dimensioni delle loro componenti.

È ammissibile, talvolta, utilizzare serramenti a vetro unico o aperture semplificate rispetto all'originale; si dovrà, in tal caso, prevedere una struttura in legno da sovrapporre al vetro in modo da mantenere le partizioni originali.

La struttura in legno deve avere spessori di dimensioni identiche a quella del serramento originale, in modo da riproporre, a livello di tutela dell'immagine (paesaggistica), l'impressione di serramento originale.

Nelle riproduzioni su vetro unico, particolare cura si deve avere sul montante centrale che, di solito, è più largo e più spesso (per via delle battute) dei listelli orizzontali.



I serramenti, salvo particolare situazione tipologica, devono avere superficie laccata, in quanto più conforme alla dignità dell'ambiente cittadino (in particolare per i centri storici).

### **5.5. Teste di camino**

La testa di camino deve essere chiaramente progettata nei suoi particolari con un disegno in scala opportuna.

Le teste di camino tradizionali hanno precise caratteristiche, che vanno riprese nella progettazione di quelle nuove, escludendo modelli importati da contesti differenti.

Le teste di camino, anche non di pregio, devono essere, se possibile, consolidate e restaurate.

### **5.6. Balconi**

Il balcone deve essere rilevato con precisione, in modo da impostare una effettiva azione di restauro.

La tipologia del balcone deve essere rispettata; non sono ammessi, nell'ambito di rifacimenti, cambi di tipologia a meno che, in via eccezionale, in seguito a sopralluogo dell'ufficio competente, non si convenga diversamente.

### **5.7. Decorazioni e stucchi**

Gli elementi decorativi «a stucco» presenti devono essere documentati con precisione archeologica, graficamente e con fotografie.

Generalmente, si dovranno mantenere e consolidare, se necessario. In caso di integrazione o rifacimento per l'irrecuperabilità del manufatto, si dovranno utilizzare materiali identici agli esistenti, debitamente trattati.